

Camera di Commercio  
Cagliari - Oristano



CAMERA ARBITRALE

SEMINARIO FORMATIVO

# L'ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE



**DAL 16 GIUGNO AL  
24 NOVEMBRE 2022**

**Cagliari - Fiera della Sardegna  
Palazzo dei Congressi - Sala Deledda**

**SESSIONE DEL 20 OTTOBRE 2022**

corso accreditato per la formazione  
permanente dei professionisti dagli  
Ordini di appartenenza in base ai  
rispettivi regolamenti.

(C) CCIAA Cagliari-Oristano



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
CAGLIARI  
Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

**OIC**

ORDINE  
INGEGNERI  
CAGLIARI



# SEMINARIO SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE

## SESSIONE DEL 20 OTTOBRE 2022

### CALENDARIO

*Presidente e moderatore della Sessione  
Prof. Avv. Paoloefisio Corrias*

*Avvocato Cassazionista, Professore ordinario di diritto dell'economia nell'Università di Cagliari, Presidente di AIDA - Italia – Condirettore di Assicurazioni e responsabilità civile e previdenza*

**Ore 9 – Prolusione del Presidente Prof. Avv. Paoloefisio Corrias**

### RELAZIONI

**Ore 9,15 - L'arbitrato amministrato**

*Avv. **Dino Cagetti**, avvocato cassazionista, professore a contratto di diritto commerciale nell'Università di Cagliari*

**Ore 10 - La redazione della clausola arbitrale e le tecniche redazionali**

***Dott. Fabrizio Fadda**, Notaio e Componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano*

**Ore 10,30 - Il ruolo delle Associazioni di categoria.**

***Dott.ssa Maria Cristina Rivara**, funzionario dell'Area Economica Confindustria della Sardegna Meridionale e Componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano in rappresentanza del settore Industria; **Dott. Giuseppe Scura**, Direttore Generale di Confcommercio Sud Sardegna e componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano in rappresentanza del settore Commercio*

**Ore 11,30 - L'arbitrato accelerato**

*Avv. **Maria Francesca Baire**, Componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano*

**Ore 12 - L'arbitrato on line**

*Avv. **Cecilia Onnis**, avvocato cassazionista e Vicepresidente Vicario della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano*

## INDICE

1. Prolusione del Presidente della Sessione - Prof. Avv. Paoloefisio Corrias pag. 3
2. L'arbitrato amministrato - Relazione dell'Avv. Dino Cagetti pag. 7
3. La redazione della clausola arbitrale e tecniche redazionali - Relazione  
del Dott. Fabrizio Fadda pag. 29
4. Il ruolo delle associazioni di categoria - Relazione della Dott.ssa Maria  
Cristina Rivara pag. 49
5. Il ruolo delle associazioni di categoria - Relazione del Dott. Giuseppe  
Scura pag. 53
6. L'arbitrato accelerato - Relazione dell'Avv. Maria Francesca Baire pag. 59
7. L'arbitrato on line - Relazione dell'Avv. Cecilia Onnis pag. 74

# **PRESIDENTE E MODERATORE DELLA SESSIONE**

**PROF. AVV. PAOLOEFISIO CORRIAS**



**Prof. Avv. Paoloefisio Corrias**

E' professore ordinario di diritto dell'economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari, dove insegna diritto delle assicurazioni e diritto degli appalti. E' Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali, presso l'Università di Cagliari, nella quale svolge lezioni di diritto civile.

E' Presidente dell'AIDA (Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni) Italia, componente del Comitato direttivo dell'Associazione dei docenti di diritto dell'economia (ADDE) e componente del Collegio dei probiviri dell'Associazione civilisti italiani;

E' componente della Direzione di diverse Riviste giuridiche: Responsabilità civile e previdenza, Jus civile, Assicurazioni, Rivista Giuridica Sarda, Rivista di diritto bancario, Giustizia civile.com., Dialoghi di diritto dell'economia. Inoltre partecipa al Comitato scientifico o di valutazione o alla Redazione di numerose altre Riviste, quali Banca, borsa e titoli di credito, Giustizia civile (Rivista giuridica trimestrale), Nuova giurisprudenza civile commentata, Rivista di diritto privato, Nuovo diritto civile, Diritto del mercato assicurativo e finanziario, Corriere giuridico, Rivista di diritto dell'impresa, Il nuovo diritto delle società, Vita notarile, Responsabilità medica, Le Corti Umbre, Rivista trimestrale di diritto dell'economia.

E' condirettore della collana di studi assicurativi, "Scienze assicurative" edita dalla ESI e della collana di studi di diritto privato "Cultura giuridica e rapporti civili" anch'essa edita dalla ESI; fa parte del comitato scientifico delle collane "Strumenti e modelli di diritto dell'economia", proposti da Alpa, Antonucci e Capriglione, "Studi di diritto dell'economia", fondati e diretti da Capriglione, "Pubblicazioni del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Cagliari", diretta da Francesco Sitzia, Diritto dei mercati, diretta da Domenico Siclari.

E' componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto dei consumi, istituito presso l'Università degli studi di Perugia, coordinato dal prof. Lorenzo Mezzasoma; ha partecipato

e partecipa, anche in veste di coordinatore e/o Principal Investigator, a diversi progetti di ricerca internazionali e nazionali, da ultimo è stato responsabile scientifico del progetto di ricerca, FSC 2014-2020 – Progetti Ricerca di Base – Annualità 2017 – “La tutela dei soggetti vulnerabili: anziani e donne”; è intervenuto ed interviene, in qualità di coordinatore o di relatore, a numerosi convegni scientifici, dibattiti e giornate di studio su tematiche attinenti al diritto privato e al diritto dell’economia; è stato componente, in ambito universitario, di numerose commissioni valutative tra le quali: (i) la prima Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale – Settore concorsuale 12/E3 Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari – nominata con D.D. n. 247 del 13 febbraio 2013 del Ministero dell’Istruzione; (ii) la Commissione esaminatrice del Programma Visiting Scientist per l’Ateneo di Cagliari, nominata con Decreto Rettorale n. 117 del 21 ottobre 2015; (iii) la Commissione Paritetica docenti-studenti della Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche, nell’anno accademico 2018-2019.

Ha pubblicato oltre centoventi lavori scientifici, tra i quali cinque volumi monografici (Dissesto dell’assicuratore e tutela contrattuale dell’assicurato, Collana Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè Milano, 2001 (pp. 1-221); Garanzia pura e contratti di rischio, Collana Il diritto della banca e della borsa - Studi e dibattiti, Giuffrè, Milano, 2006 (pp. 1-535); Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa, Collana Il diritto della banca e della borsa - Studi e dibattiti, Giuffrè, Milano, 2011 (pp. 1-232); Il contratto di assicurazione. Profili funzionali e strutturali, Collana Scienze assicurative – Insurance Sciences, Esi, Napoli, 2016 (pp. 1-158); Le assicurazioni sulla vita, nel Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger, diretto da Roppo e Anelli, Milano, 2021, (pp. 1-297)) e oltre settanta saggi ed articoli monografici. Ha inoltre curato (talvolta insieme ad altri studiosi) undici volumi.

Esercita l’attività di avvocato (cassazionista) nello Studio legale Corrias) con sede in Cagliari e Roma, dove si occupa prevalentemente del diritto delle assicurazioni, bancario e finanziario e, più in generale, del diritto civile e commerciale. In tale ambito ha gestito – sia sul piano giudiziale che stragiudiziale - numerosi e rilevanti contenziosi, svolgendo anche attività di consulenza e di redazione di pareri anche nell’interesse di pubbliche amministrazioni.

## PROLUSIONE DELL'AVV. PAOLOEFISIO CORRIAS

L'incontro odierno, il quarto del ciclo di seminari sull'arbitrato interno ed internazionale organizzato dalla Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano - in collaborazione con l'Università di Cagliari e gli Ordini professionali degli Avvocati, dei Notai, dei Commercialisti e degli Ingegneri di Cagliari - è particolarmente importante in quanto dedicato all'arbitrato amministrato, all'arbitrato accelerato, all'arbitrato *on line* e al ruolo delle Associazioni di categoria (e, quindi, in particolare delle Camere di commercio). Pertanto, saranno approfondite le tipologie di arbitrato che riguardano più da vicino gli organizzatori di questo convegno, ossia la Camera di commercio di Cagliari-Oristano e, ancora, si parlerà proprio del ruolo e delle caratteristiche degli organismi che offrono questi servizi, ossia, appunto, *in primis* delle Camere di Commercio.

Di grandissimo interesse è anche l'ulteriore tematica che verrà affrontata, relativa alla clausola compromissoria, in quanto questa, come è noto, costituisce lo strumento principale con il quale si accede all'arbitrato, e - per ciò che maggiormente interessa in questa sede - all'arbitrato amministrato. Ho specificato che si tratta dello strumento principale, in quanto va precisato che tale clausola non è l'unica fonte, o la fonte necessaria dell'arbitrato amministrato, potendosi accedere a questo anche con un compromesso successivo all'insorgenza della lite, e financo, con un accordo con il quale, in corso di un procedimento relativo ad un arbitrato *ad hoc*, le parti esprimano la volontà di trasformare lo stesso arbitrato in un arbitrato amministrato (così, R. SALI, *Arbitrato amministrato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., agg. 2007*, p. 68 s.). La clausola in questione è però indubbiamente la fonte principale dell'accesso all'arbitrato e, per questa ragione, nella Relazione introduttiva (dal titolo, *L'arbitrato – Fondamenti e tipologie*, consultabile nel sito della Camera di Commercio Cagliari-Oristano all'indirizzo [www.caor.camcom.it](http://www.caor.camcom.it)) a questo ciclo di seminari, la Presidente della Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano, dott.ssa Grazia Corradini, ha sottolineato la necessità che le Camere di commercio sensibilizzino le imprese a inserire la stessa nei contratti da loro stipulati.

Volendo esprimere qualche breve riflessione introduttiva, iniziamo a ricordare che, come è noto, l'arbitrato è reputato – anche se l'opinione non è del tutto pacifica - un sistema di risoluzione delle controversie alternativo rispetto al ricorso ai giudici statali, come tale rientrante - insieme alla mediazione e alla conciliazione - nelle cc.dd. A.D.R. (*Alternative Dispute Resolutions*). In tale ambito si reputa che fra tutte le A.D.R., l'arbitrato sia la tecnica che meno si discosta dal processo davanti ai giudici, in quanto l'arbitro, proprio come il giudice, interviene per risolvere il conflitto facendo uso di un potere di decisione vincolante. Naturalmente questo vale a maggior ragione per

l'arbitrato rituale, che risulta più formale, e che, soprattutto, si conclude con un lodo che ha la stessa efficacia di una sentenza; ancora di più con l'arbitrato rituale deciso secondo diritto (e non secondo equità) e, in misura ulteriormente maggiore, quanto l'arbitrato presenti tutte e tre le caratteristiche: ossia sia rituale, secondo diritto e amministrato.

Come è noto, l'arbitrato amministrato o secondo regolamenti precostituiti, denominato anche istituzionale, è sottoposto alle regole e alle procedure previste dalle Camere di Commercio o, comunque, delle istituzioni che lo prevedono. In questo tipo di arbitrato, infatti, le parti richiedono l'intervento di un Ente o un'Istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento, secondo regole contenute in regolamenti e con tariffari prefissati. Si è, dunque, in presenza di un soggetto specializzato che vigilerà su ogni aspetto del procedimento arbitrale e che, in precedenza, ha predisposto unilateralmente un regolamento avente ad oggetto l'attività dell'istituzione stessa, delle parti e degli arbitri, e lo ha sottoposto all'attenzione degli interessati (cioè delle parti) che, accettando, determinano il perfezionamento dell'accordo.

Possiamo quindi ritenere, in definitiva, che l'arbitrato rituale amministrato secondo diritto è il modello che meno si discosta – o, se preferiamo, più si avvicina - al processo giurisdizionale, ossia alla amministrazione statale della giustizia.

Alla luce di questa convinzione, sebbene vada precisato che nei regolamenti delle Istituzioni che lo gestiscono venga espressa una netta preferenza per gli arbitrati amministrati rituali e secondo diritto, solleva probabilmente qualche perplessità la circostanza che nel nostro ordinamento sia possibile anche amministrare arbitrati irrituali e secondo equità. Ci si potrebbe, infatti, domandare se ciò non possa essere considerato contraddittorio rispetto alla filosofia e allo spirito dell'arbitrato amministrato, che è quella di istituzionalizzare il modello, garantire un grado di certezza e di trasparenza, mediante una precisa disciplina procedimentale, che si avvicini il più possibile a quella garantita dalla giurisdizione. Non parrebbe quindi azzardato ipotizzare un intervento legislativo che converta il *favor* che il legislatore ha già espresso nei confronti degli arbitrati rituali (artt. 808 *bis* e 824 *bis* c.p.c.) e secondo diritto (art. 822 c.p.c.) in una vera e propria necessità che tali modalità siano previste per l'arbitrato amministrato.

Con riguardo al ruolo delle associazioni di categoria, si potrebbe segnalare l'esigenza - messa in luce in un importante articolo su questo argomento (I. PUXEDDU, *Arbitrato amministrato e camere di commercio: prime osservazioni in tema di trattamento di dati personali*, in *Studi economico- giuridici del Dipartimento di Giurisprudenza (in onore di Angelo Luminoso, Francesco Sitzia e Pietro Ciarlo)*, p. 675 ss., in corso di pubblicazione per i tipi della Esi) - relativa alla

rilevanza assunta dalle clausole di riservatezza del regolamento amministrato con riguardo alla protezione dei dati personali. In proposito, infatti, ci si è posti il problema del rapporto tra tali clausole, solitamente previste all'interno dei regolamenti arbitrali, e la normativa sui dati personali, domandandosi, in particolare, se i due obblighi possano – e, nel caso in che termini - avere un contenuto in parte coincidente.

Un cenno, infine, va riservato alle due più recenti declinazioni dell'arbitrato: l'arbitrato accelerato o semplificato e l'arbitrato *on line*. Con riguardo al primo va segnalata la nuova versione del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio Internazionale (in vigore dal 1 marzo 2017), contenente disposizioni che mirano ad accelerare e rendere più efficiente e trasparente l'arbitrato. Il secondo descrive un normale procedimento arbitrale la cui gestione avviene esclusivamente con modalità telematiche e informatiche. In tale contesto atti e documenti sono dematerializzati e le udienze avvengono in videoconferenze, tramite piattaforme. Entrambi i modelli consentono uno svolgimento più rapido del procedimento e una notevole diminuzione dei costi, pur senza pregiudicare la professionalità e la qualità dell'arbitrato.



**Avv. Dino Cagetti**

Esercita la professione forense dal 1996 nei settori del Diritto societario, Diritto commerciale, Diritto industriale e Diritto fallimentare e dal 2014 è abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori.

E' autore di articoli e note a sentenza.

Svolge attività di docenza in diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

Si occupa di diritto societario, commerciale e fallimentare sia in ambito contenzioso, giudiziale e arbitrale, che in sede stragiudiziale, con particolare riguardo ai seguenti settori: trasferimento di quote ed azioni, patti parasociali, conferimenti, impugnative di delibere assembleari, recesso ed esclusione del socio, responsabilità degli amministratori e liquidatori, revocatoria ordinaria e fallimentare, operazioni straordinarie, concordato preventivo, concorrenza sleale, tutela del marchio e degli altri segni distintivi.

Dal 1996 al 2002 ha collaborato con la cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di economia dell'Università degli Studi di Cagliari e dal 2011 al 2019 è stato docente a contratto di diritto commerciale dell'Università degli Studi di Cagliari presso la sede di Oristano.

E' autore di pubblicazioni sulle riviste "Giurisprudenza Commerciale" e "Banca, borsa e titoli di credito".

## RELAZIONE DELL'AVV. DINO CAGETTI

### *L'ARBITRATO AMMINISTRATO (ART. 832 C.P.C.)*

#### **1. Cenni introduttivi: l'art. 832 c.p.c. e la possibilità di una *relatio* a “regolamenti precostituiti”**

1.1. La riforma dell'arbitrato di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha introdotto la regola che consente alle parti, allorquando le stesse abbiano scelto la strada dell'arbitrato rispetto a quella del giudizio ordinario, di optare per un c.d. arbitrato “amministrato” ovvero, per utilizzare l'espressione di legge, l'arbitrato «secondo regolamenti precostituiti».

Si tratta di quell'arbitrato in cui le parti, anziché predisporre autonomamente le regole che devono disciplinare il procedimento (come avviene nell'arbitrato c.d. ad hoc), affidano la gestione e l'organizzazione della procedura ad apposite istituzioni che, tramite i propri regolamenti, offrono al pubblico servizio per la risoluzione di controversie (purché queste - naturalmente - abbiano ad oggetto diritti disponibili). In tal senso, l'art. 832 c.p.c. è ora significativamente rubricato: «Rinvio a regolamenti arbitrali».

In effetti, l'espressione “arbitrato amministrato” non ricorre nel nostro codice di rito, avendo infatti la riforma del 2006 fatto riferimento solo al verbo “amministrare” - precisamente nell'ultimo e 6° comma dell'art. 832 c.p.c. -, laddove si afferma il principio che “se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato”, la relativa convenzione resta efficace e si applicano le norme codicistiche sull'arbitrato.

1.2.E' a dirsi, d'altro canto, che anche prima della riforma dell'arbitrato del 2006, l'arbitrato amministrato aveva già un espresso riconoscimento a livello internazionale nella convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale di Ginevra del 1961 (ratificata nel nostro ordinamento nel 1970) e, in ogni caso, pur mancando prima della riforma nel nostro codice di rito qualunque espresso richiamo a “regolamenti arbitrali precostituiti”, l'art. 816 c.p.c. nella sua previgente formulazione, riconosceva comunque alle parti di stabilire le norme che gli arbitri dovevano osservare nel procedimento (consentendo alle stesse, quindi, anche la possibilità di fare richiamo ad un regolamento arbitrale specifico già predisposto da un organismo o istituzione arbitrale).

Attualmente, la stessa disposizione è contenuta all'art. 816-bis c.p.c., la quale consente alle parti, purché anteriormente all'inizio del giudizio arbitrale, di stabilire “le norme che gli arbitri

---

<sup>1</sup> Segnatamente dalla legge 10 maggio 1970, n° 418.

devono osservare nel procedimento”. Si allude, ora come allora (anche nel “vecchio” art. 816 c.p.c.), alle norme di carattere procedurale che ben possono essere contenute in un regolamento arbitrale precostituito, dettato appunto da un “organismo” o “istituzione arbitrale”.

1.3. È dunque questa l’ipotesi dell’arbitrato amministrato, anche detto arbitrato preorganizzato. In sostanza, l’arbitrato amministrato presuppone una convenzione che richiami un regolamento predisposto da una istituzione o organismo arbitrale volto a dettare preventivamente le regole del procedimento arbitrale e sulla sua gestione.

Sulla scorta di questa premessa, può quindi meglio comprendersi che ha una portata solo relativamente innovativa la disposizione contenuta nel 1° comma dell’art. 832 c.p.c., la quale infatti recita oggi espressamente che “la convenzione di arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito”.

1.4. Emerge pertanto dalla lettura coordinata delle due disposizioni vigenti (art. 816-bis, 1° co., e art. 832, 1° co.) che le stesse esaltano la piena autonomia delle parti nella determinazione del *modus procedendi* dell’arbitrato, salvi ovviamente i limiti ineludibili costituiti dal rispetto dei principi di c.d. ordine pubblico processuale, vale a dire, ad es., il principio dalla domanda, quello di imparzialità dell’arbitro, il principio del contraddittorio e del necessario controllo del lodo da parte dell’autorità giudiziaria in sede di sua eventuale impugnazione .

Il profilo nodale è rappresentato dal fatto che nell’arbitrato amministrato le parti si rimettono per l’organizzazione del procedimento ad una istituzione o camera arbitrale e alla relativa disciplina del procedimento arbitrale da questa predisposta e contenuta in un vero e proprio regolamento<sup>2</sup>.

1.5. Merita qui rilevare che alla diffusione in Italia di istituzioni arbitrali permanenti ha sicuramente contribuito in modo determinante l’art. 2, 4° co., lett. a), della l. n. 580/1993 (avente ad oggetto il Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che ha riconosciuto alle Camere di commercio il potere di promuovere la costituzione di commissioni di conciliazione e di arbitrato per la risoluzione delle controversie tra imprese, nonché tra imprese e consumatori e utenti.

1.6. Rimarchiamo ora che nell’arbitrato amministrato - ciò corrispondendo all’attuazione della volontà delle parti espressa nella convenzione di arbitrato - il procedimento arbitrale si

---

<sup>2</sup> Si è osservato che l’art. 832 c.p.c. detta una disciplina dell’arbitrato amministrato limitata e minimalista, in linea con le esperienze di altre legislazioni europee, che preferiscono menzionare il fenomeno e promuoverlo attraverso una cornice di garanzie e responsabilità, piuttosto che irrigidirlo regolandone analiticamente gli aspetti procedurali.

svolgerà secondo le norme del regolamento predisposto dall'istituzione arbitrale prescelta, cui dovranno attenersi gli arbitri e che, risultando richiamata dalle parti nella convenzione di compromesso, conterrà tutti gli elementi idonei al completamento dell'accordo compromissorio. Al riguardo, può notarsi che anche l'arbitrato amministrato è del tutto coerente con il contesto normativo che disegna l'impostazione complessiva del fenomeno arbitrale: il nucleo centrale sta sempre nella volontà delle parti.

## **2. La genesi dell'arbitrato amministrato: il rapporto tra le parti e le Istituzioni arbitrali**

2.1. Soffermando per un attimo l'attenzione sul rapporto che si perfeziona tra le parti e l'istituzione arbitrale prescelta, nessuno dubita che lo stesso abbia natura contrattuale e che, pur trattandosi di un contratto di natura mista, sia prevalente il carattere di appalto di servizi<sup>3</sup>.

Le istituzioni arbitrali (il termine istituzioni è utilizzato senza connotazione «pubblicistica», ma quale mero sinonimo di ente o di organo) offrono infatti i propri servizi secondo i termini e le condizioni indicate nelle condizioni generali e nel rispettivo regolamento e dietro corresponsione, da parte degli utenti, di un prezzo predeterminato, sulla base di tariffari contenuti nei regolamenti stessi.

2.2. Al riguardo, è opinione prevalente che la diffusione e messa a disposizione del regolamento (di regola tramite pubblicazione, allo scopo utilizzandosi oggi diffusamente anzitutto quella tramite la rete internet) costituisca una vera e propria offerta al pubblico (ex art. 1336, c.c.)<sup>4</sup> il cui oggetto è la divulgazione e messa a disposizione dei potenziali interessati di documenti che contengono, appunto, il regolamento di arbitrato e le condizioni generali in base alle quali l'arbitrato dovrà svolgersi.

Vi è pertanto un'offerta del servizio che l'organismo arbitrale mette a disposizione dei potenziali interessati e il momento in cui si perfeziona il rapporto, sulla base dei principi generali in materia di contratti (art. 1326, c.c.), è quello in cui l'istituzione arbitrale viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, cioè allorquando viene inoltrata/depositata la domanda di arbitrato presso gli uffici dell'organismo arbitrale.

---

<sup>3</sup> Si ritiene che nel "contratto di amministrazione di arbitrato" siano inoltre presenti elementi propri del contratto d'opera intellettuale e del mandato con rappresentanza.

<sup>4</sup> L'art. 1336, c.c. contempla, come noto, un particolare tipo di proposta contrattuale, che ha la caratteristica di essere indirizzata non a un determinato destinatario, ma a una collettività indeterminata di possibili destinatari. Affinché il contratto si concluda è sufficiente l'accettazione di un interessato. Qualora l'accettazione si accompagni a nuove condizioni contrattuali, essa invece dà luogo a una controproposta che non conclude il contratto

Implicando la divulgazione/diffusione del regolamento arbitrale da parte dell'organismo che lo ha predisposto, come detto, un'offerta al pubblico (almeno stando all'opinione maggioritaria), ne discende che l'organismo arbitrale prescelto di regola non potrà rifiutarsi di amministrare l'arbitrato.

2.3.L'art. 832, ult. comma, c.p.c. prevede nondimeno l'ipotesi del rifiuto che l'istituzione arbitrale manifesti alle parti, dovendo tale (non frequente) ipotesi ricollegarsi per lo più a quella in cui, pur facendosi richiamo nell'accordo compromissorio di un organismo arbitrale e del relativo regolamento, le parti prevedono nello stesso che gli arbitri dovranno osservare, in misura maggiore o minore, regole diverse da quelle del regolamento richiamato.

Poiché in tal caso l'"accettazione" delle parti risulterebbe difforme rispetto all'offerta al pubblico divulgata dall'istituzione arbitrale – e dunque dovendo considerarsi la prima alla stregua di una "nuova proposta" – l'organismo arbitrale sarà libero di rifiutarla<sup>5</sup>, disponendo per tale evenienza il richiamato ult. co. dell'art. 832 c.p.c., che la convenzione di arbitrato conserverà comunque efficacia tra le parti, ma dovranno applicarsi al procedimento le disposizioni del codice dettate per l'arbitrato non amministrato, cioè quello comunemente detto arbitrato ad hoc.

### **3. Le Istituzioni arbitrali**

Almeno per rapidi cenni, occorre soffermarsi sulla nozione di organismo o istituzione arbitrale (anche dette camere arbitrali).

Con tale espressione si indicano gli organismi pubblici o privati che, seppure in via non esclusiva (ma spesso prevalente), svolgono attività di organizzazione e di gestione amministrativa di procedimenti arbitrali.

Principali Camere arbitrali pubbliche che amministrano l'arbitrato:

Camere arbitrali costituite (in prevalenza<sup>6</sup>) quali articolazioni interne delle Camere di commercio;

---

<sup>5</sup>In proposito, il limite per le parti di derogare al regolamento dell'istituzione sarà dato, in sostanza, dalla natura e dal senso stesso dell'attività dell'istituzione, che verrebbe svilita o snaturata dalle deroghe al regolamento stesso volute dalle parti (si pensi all'eliminazione delle verifiche e poteri dell'organismo circa l'imparzialità degli arbitri, al potere di controllo sui tempi del procedimento oppure alla disapplicazione del sistema tariffario definito dall'istituzione arbitrale).

<sup>6</sup> Si distingue la Camera arbitrale di Milano, costituita quale azienda speciale autonoma della Camera di commercio di Milano, che offre una articolata serie di servizi noti come ADR (Alternative Dispute Resolution).

Camera arbitrale dell'ANAC, la quale opera con specifico riferimento al contenzioso nell'ambito dei contratti pubblici;

Camera di conciliazione e di arbitrato presso la CONSOB.

In Italia, nella maggioranza dei casi, tali enti operano nell'ambito delle Camere di commercio quali articolazioni interne alle stesse, pur se sono ormai sorte numerose camere arbitrali anche su iniziativa di ordini professionali. Questi organismi hanno la caratteristica di svolgere i propri servizi indipendentemente dalla natura della controversia oggetto di arbitrato e per questo vengono indicati come istituzioni arbitrali generiche. Esistono infatti anche organismi arbitrali specializzati in procedimenti relativi ad un determinato settore economico, che vengono indicati come camere arbitrali "settoriali" o "di categoria" che appunto nascono e operano su iniziativa di associazioni di specifiche categorie che offrono il servizio di arbitrato per la soluzione delle controversie nascenti tra gli operatori del proprio settore.

#### **4. Sul "servizio" offerto nell'arbitrato amministrato in generale. L'autonomia negoziale e la successione dei regolamenti nel tempo**

4.1. Dopo aver brevemente affrontato la fase genetica del rapporto che si instaura tra le parti e l'istituzione arbitrale, veniamo adesso al ruolo che, in linea generale, viene svolto dall'istituzione arbitrale in caso di c.d. arbitrato amministrato. Dobbiamo quindi soffermarci sulla fase funzionale dello svolgimento dell'arbitrato amministrato, dunque sul regime di tale arbitrato.

Anzitutto precisiamo, anche se potrà sembrare forse superfluo, che l'organismo arbitrale indicato dalle parti nell'accordo di compromesso non ha il compito di risolvere la controversia<sup>7</sup> bensì quello di amministrare il relativo procedimento arbitrale.

4.2. In via di prima approssimazione può dirsi che il suo operato è assimilabile, almeno in parte, a quello svolto dalle cancellerie<sup>8</sup> dei tribunali, pur se di regola è ben più ampio, intervenendo l'istituzione arbitrale su questioni sia organizzative che di tipo amministrativo che hanno spesso un'importanza sostanziale ai fini del miglior svolgimento dell'arbitrato. Ad esempio, l'organismo arbitrale verifica prima facie la validità ed operatività della clausola arbitrale (di cui infra al § 6.2.), e sovente accerta inoltre la natura rituale oppure irrituale dell'arbitrato. Allargando il nostro campo visuale, anticipiamo che l'organismo arbitrale di regola sovrintende allo svolgimento dell'intero

---

<sup>7</sup> Il lodo sarà degli arbitri, e non dell'ente che (eventualmente) li ha formalmente officiati.

<sup>8</sup> L'aspetto logistico e di segreteria in senso stretto è soltanto uno (e certamente non il più rilevante) dei servizi espletati dalle istituzioni arbitrali.

procedimento arbitrale<sup>9</sup> e coordina l'attività delle parti o, meglio, dei loro legali e degli arbitri; designa gli arbitri nell'ipotesi in cui gli stessi non siano già stati nominati dalle parti, svolge una preliminare verifica circa l'indipendenza degli stessi ed eventualmente, procede alla sostituzione degli arbitri stessi (ad es. in caso di inerzia) onde assicurare il celere proseguimento dell'arbitrato.

4.3. In sintesi, l'istituzione arbitrale, in base al proprio regolamento di arbitrato, sovrintende e “controlla” l'intero procedimento arbitrale assumendo un ruolo attivo – che può essere più o meno incisivo in base al concreto contenuto del proprio regolamento di arbitrato – così da garantire un arbitrato conforme alla volontà manifestata dalle parti, un giudizio arbitrale celere, nonché arbitri competenti, professionali, imparziali ed indipendenti.

#### Autonomia negoziale e “regolamento preconstituito” dall'istituzione arbitrale

4.4. Abbiamo già accennato al fatto che le parti, nell'affidarsi ad un arbitrato amministrato, non si privano affatto della propria libertà e autonomia negoziale di determinare direttamente e personalmente alcuni profili del procedimento arbitrale, ciò in quanto le norme dei regolamenti sono sempre derogabili ad opera delle parti.

Tale ipotesi, per quanto di non frequente ricorrenza (giacché di regola nell'affidarsi ad una istituzione arbitrale le parti nutrono specifica fiducia nell'istituzione stessa e nel regolamento di arbitrato da quest'ultima predisposto) è espressamente presa in considerazione dal secondo comma dell'art. 832 c.p.c., il quale dispone (nel dettare, appunto, una regola inerente la “gerarchia delle fonti”) che “nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato”.

4.5. Ne consegue che le parti, nell'accordo compromissorio, sono del tutto libere di indicare le caratteristiche del procedimento arbitrale, ed anzitutto quelle inerenti la composizione del collegio arbitrale, designando quindi gli arbitri, il loro numero, le specifiche modalità che devono essere seguite per la loro nomina, le regole procedurali applicabili, la natura rituale o irrituale dell'arbitrato, la sede del procedimento arbitrale, ed altro ancora.

---

<sup>9</sup> I regolamenti delle istituzioni arbitrali salvaguardano comunque la libertà delle parti sia in ordine alla nomina degli arbitri, sia in ordine alla legge applicabile per la soluzione della controversia, sia in ordine alla facoltà per gli arbitri di decidere eventualmente secondo equità: su questi delicati aspetti la disciplina regolamentare (come detto) interviene con funzione suppletiva, per sopperire alle lacune che in difetto di uno specifico accordo tra le parti renderebbero di complessa soluzione o talvolta anche impossibile l'utile prosecuzione del procedimento arbitrale.

4.6. Ma a fronte di tale potere derogatorio, l'art. 832, ult. co., c.p.c., fa espressamente salva, come abbiamo già detto, la facoltà dell'organismo arbitrale di rifiutare di amministrare l'arbitrato, ove le parti abbiano deciso di strutturarlo in modo non conforme al regolamento prescelto.

Qualora invece l'istituzione arbitrale accetti, comunque, di amministrare il procedimento, le norme del proprio regolamento si applicheranno in funzione surrogatoria per l'ipotesi in cui manchi, circa specifici profili del procedimento arbitrale, una specifica previsione ad opera delle parti.

#### La successione di regolamenti arbitrali nel tempo

4.7. Può essere considerata una specificazione del principio appena richiamato, ed è inoltre funzionale a prevenire possibili problemi interpretativi che possono insorgere per effetto della fisiologica successione nel tempo dei regolamenti dettati da ciascun organismo arbitrale<sup>10</sup>, la disposizione contenuta nel 3° comma dell'art. 832, c.p.c. la quale recita che: “se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio”. Pur facendo salva la diversa volontà delle parti (in linea con il pacifico favor per la sovrastante volontà delle stesse), la legge ha scelto in tal modo la soluzione più semplice rispetto invece a quella (ampiamente caldeggiata in dottrina) per la quale sarebbe stato forse preferibile applicare la disciplina del regolamento che era in vigore al momento della stipulazione dell'accordo compromissorio, in base alla considerazione che questa era l'unica conosciuta “a priori” dalle parti.

4.8. Nondimeno, la scelta compiuta dal legislatore (che – ripetiamolo – fa comunque salva la diversa volontà delle parti, questa restando quindi in posizione di supremazia rispetto alla previsione dettata nel seguito del terzo comma dell'art. 832, c.p.c.) è altresì in linea, almeno nella preponderante maggioranza dei casi, con la volontà effettiva delle parti stesse. Queste ultime, infatti, più che esprimere un gradimento rispetto alle regole specifiche contenute in un certo regolamento arbitrale vigente al tempo dell'accordo compromissorio, intendono piuttosto affidare la controversia alla “regia” di un determinato organismo arbitrale per la fiducia che ripongono nella serietà ed efficienza della sua struttura ed operato, essendo per di più una fisiologica revisione nel tempo del relativo regolamento sicura garanzia di un suo aggiornamento tanto rispetto a sopravvenute disposizioni normative quanto rispetto alle migliori prassi adottate dalle primarie istituzioni arbitrali nella gestione e amministrazione dell'arbitrato.

\* \* \*

---

<sup>10</sup> Come sapete è attualmente in sede di elaborazione un aggiornamento del regolamento di arbitrato della Camera arbitrale istituita presso la Camera di commercio di Cagliari e Oristano, promotrice di questo seminario.

## **5. Regime dell'arbitrato amministrato. I compiti assolti dall'Istituzione arbitrale**

5.1. Onde meglio apprezzare i vantaggi dell'arbitrato amministrato, possiamo brevemente soffermare la nostra attenzione sul ruolo che viene assolto dall'organismo arbitrale sia prima dell'avvio dell'arbitrato, che successivamente all'inizio dell'arbitrato stesso.

### *Ruolo dell'Istituzione arbitrale anteriormente all'avvio dell'arbitrato: le clausole compromissorie standard*

5.2. Per quanto attiene la fase preliminare anteriore al concreto avvio di un procedimento arbitrale, l'istituzione arbitrale svolge attività di predisposizione e diffusione del regolamento arbitrale e delle clausole compromissorie (o arbitrali) standard, profilo quest'ultimo sul quale merita spendere qualche parola.

Occorre infatti considerare che al momento della sottoscrizione di un contratto (magari faticosamente negoziato con dispendio di energie e tempo) le parti di regola non dedicano particolare attenzione alla clausola arbitrale che venga inserita nel testo dell'accordo.

In quella fase, infatti, anche per ragioni eminentemente psicologiche, l'eventuale controversia è vista solo come un evento lontano e improbabile e per questa ragione le parti sono poco inclini (ivi compresi i loro professionisti di fiducia), pur ricorrendo ad una clausola arbitrale, a dettare una disciplina specifica e puntuale per gestire un ipotetico futuro contenzioso.

5.3. E' questa una delle ragioni ricorrenti, se non la principale, che spiega perché non di rado ci si imbatte in clausole arbitrali redatte in modo evidentemente frettoloso, carenti di dettagli pur necessari e incomplete (se non, addirittura, di clausole ambigue o che risulta evidente che siano state "tralaticciamente" mutate da un altro contratto, senza neppure che le parti o i loro professionisti abbiano prestato la dovuta attenzione ad un loro puntuale esame calandolo nel contesto specifico del contratto in corso di conclusione).

Ben può comprendersi, pertanto, che le istituzioni arbitrali, quasi invariabilmente, offrono sul punto il proprio contributo ed assistenza, in primo luogo, mettendo a disposizione dei soggetti interessati un corredo di clausole arbitrali-tipo (così come di compromessi-tipo) che possono agevolmente utilizzarsi al momento della stesura del contratto (ovvero all'insorgere di una controversia, nel caso di testo di un compromesso).

5.4. Non deve infatti sottovalutarsi che, laddove la clausola compromissoria sia mal formulata, è pressoché certo l'insorgere di conflitti di interpretazione della stessa o di seri inconvenienti già al principio del procedimento arbitrale, che la parte che nutre poco interesse ad una soluzione celere della controversia potrà utilizzare per sollevare contestazioni e procrastinare la durata del procedimento arbitrale.

Nei casi in cui ci si avveda che le parti siano state particolarmente trascurate e sciatte nella predisposizione della clausola arbitrale (che non sono affatto di così rara verifica), si potrà giungere persino ad una dichiarazione di "inoperatività" della clausola oppure alla declaratoria della sua nullità, precludendosi così alle parti la strada del procedimento arbitrale per dirimere la lite tra loro insorta e con obbligo per le stesse di ricorrere al tribunale ordinario.

5.5. Ben diversamente, se le parti optino invece per l'inserimento di una clausola arbitrale standard predisposta da un'istituzione arbitrale, non solo avranno il vantaggio pratico sotto l'aspetto della redazione, perché sarà superfluo prevedere una disciplina articolata dell'eventuale procedimento arbitrale – essendo questa già analiticamente prevista dal regolamento dell'organismo arbitrale prescelto – ma avranno ragionevole certezza di inserire nel contratto una clausola compromissoria valida, cosicché si elimina il rischio di vedersi preclusa in futuro la strada arbitrale a causa di eventuali vizi della clausola stessa "frettolosamente" inserita nel contratto.

Qualora le parti scelgano un arbitrato amministrato, il momento essenziale è invece solo quello di individuare di comune accordo l'organismo arbitrale a cui fare riferimento (del quale avranno positivamente vagliato la serietà, autorevolezza e affidabilità, oltre ai relativi costi-tariffari), per il resto potendo limitarsi ad inserire nel contratto il testo della clausola compromissoria suggerito da quella determinata istituzione arbitrale: il richiamo ivi contenuto al regolamento di quella camera arbitrale sarà utile a riempire esaustivamente di contenuto la volontà compromissoria manifestata dalle parti.

## **6. ...segue... Le funzioni dell'Istituzione arbitrale nel corso dell'arbitrato**

6.1. Una volta che il procedimento arbitrale sia stato materialmente avviato a seguito del deposito della "domanda di arbitrato" presso la segreteria della camera arbitrale, vengono in rilievo i vantaggi della scelta in favore dell'arbitrato amministrato, che sono tanto più evidenti durante lo svolgimento del procedimento arbitrale.

Verifica prima facie della validità/operatività della clausola arbitrale

6.2. Una delle iniziali funzioni normalmente assolta dall'Istituzione arbitrale concerne, in virtù delle disposizioni contenute nel relativo regolamento, l'accertamento in via di deliberazione (prima facie) della validità della clausola arbitrale e della sua operatività rispetto alla controversia da dirimere. Al riguardo, infatti, se prevista dal regolamento arbitrale, la prima attività cronologicamente svolta dall'istituzione, consiste nel verificare se sussista un valido accordo compromissorio tra le parti idoneo a incardinare il procedimento presso la struttura della camera arbitrale. Tale verifica si riferisce di regola a diversi profili che spaziano dalla esistenza e validità della convenzione arbitrale, alla possibilità di sottoporre ad arbitrato la controversia, alla riconducibilità della controversia a quelle cui si riferisce il servizio offerto dalla istituzione.

Ciò può anche indurre l'istituzione a rifiutarsi di amministrare l'arbitrato nel caso in cui non ricorrano in concreto i presupposti affinché sia correttamente instaurata la procedura.

#### Garanzia circa il rispetto del contraddittorio

6.3. Premesso che la domanda di arbitrato (il cui contenuto è di regola disciplinato analiticamente dal regolamento dell'istituzione arbitrale) deve normalmente contenere gli stessi elementi richiesti per una domanda giudiziale (esposizione dei fatti, ragioni della pretesa, formulazione delle eventuali istanze istruttorie ed elenco delle produzioni documentali) e poi concludersi con la formulazione dei quesiti – che sono in sostanza l'omologo delle conclusioni delle parti nel giudizio ordinario – e la nomina degli arbitri, un primo vantaggio dell'arbitrato amministrato si può cogliere sotto il profilo dell'instaurazione del contraddittorio.

Infatti, è la camera arbitrale che di regola assolve tale compito provvedendo a trasmettere copia della domanda alla parte (o parti) contro cui la stessa è proposta, ovviamente con modalità che assicurano la prova della ricezione o, se previsto dal regolamento, anche con notifica a mezzo di ufficiale giudiziario. Perfezionato in questo modo il contraddittorio, sarà sempre l'organismo arbitrale che, ricevuto il deposito della memoria di costituzione della parte convenuta in arbitrato, provvederà ad inviarne copia alla parte attrice.

In ogni caso, anche laddove il regolamento arbitrale rimetta alle parti la diretta trasmissione della domanda di arbitrato e della memoria di costituzione nonché lo scambio tra le stesse dei successivi scritti difensivi (e degli eventuali documenti), l'Istituzione arbitrale verificherà comunque il regolare compimento di tali incombeni tra le parti e curerà la trasmissione dei provvedimenti degli arbitri alle stesse.

In tal senso viene in rilievo la garanzia del pieno rispetto del contraddittorio tra le parti assicurato dalla disciplina del procedimento e dalla scansione di esso risultante dal regolamento della istituzione. Vi è pertanto un compito e funzione di garanzia dell'organismo arbitrale già in relazione alla corretta instaurazione e sviluppo del contraddittorio.

\* \* \*

### Nomina degli arbitri

6.4. Un profilo centrale del ruolo dell'istituzione arbitrale durante lo svolgimento dell'arbitrato è quello della nomina degli arbitri.

In proposito, è bene ricordare che per legge è riservata alle parti – se le stesse lo vogliono o lo abbiano previsto nella clausola compromissoria – la scelta tra un arbitro unico o un collegio arbitrale, nonché la nomina dei singoli arbitri.

Le norme del codice di rito che disciplinano il c.d. arbitrato ad hoc, segnatamente gli artt. 809, 810 e anche l'art. 832, che stiamo qui commentando, garantiscono alle parti il potere di designare direttamente gli arbitri.

6.5. L'arbitrato amministrato convive, quindi, con la più ampia libertà e volontà delle parti, le quali possono fissare nella convenzione arbitrale condizioni e modalità particolari per la nomina degli arbitri, pur optando per un arbitrato amministrato.

Alle stesse viene quindi rimessa, se lo preferiscono, la possibilità di convenire modalità di nomina diverse, per esempio demandando tale compito a un ufficio giudiziario (ad es. il presidente del tribunale) o a un distinto soggetto terzo (si pensi al presidente di un ordine professionale, come ad es. il presidente del consiglio notarile), oppure, ancora, ad una camera arbitrale secondo le modalità di nomina indicate nel proprio regolamento di arbitrato.

6.6. Richiamando in materia anche il disposto dell'art. 829, 1° comma, n. 2, c.p.c., secondo il quale è specifica ipotesi di nullità del lodo arbitrale quella in cui ... gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo ... risulta pacifico come l'esigenza fissata da tale disposizione risulti pienamente soddisfatta anche qualora uno o più arbitri (anche tutti gli arbitri) vengano designati da un organismo arbitrale in conformità del proprio regolamento che sia ovviamente richiamato in modo espresso dalle parti nella clausola o nell'accordo compromissorio. Nessuno dubita, infatti, che un siffatto esplicito richiamo (o relatio) ad un determinato regime arbitrale regolamentato (o, per usare l'espressione di cui all'art. 832, 1°

comma, il “rinvio ad un regolamento arbitrale precostituito”) soddisfa senza dubbio le condizioni previste dall’art. 809 c.p.c. in materia di determinazione del numero e del modo di nomina degli arbitri. Si tenga poi conto che i regolamenti delle istituzioni arbitrali offrono i criteri di nomina dell’arbitro attraverso meccanismi di nomina del terzo arbitro, o comunque di individuazione dell’organo giudicante, più immediati e diretti rispetto a quelli desumibili dall’art. 810 c.p.c.

Per tale ipotesi, buona parte degli organismi arbitrali predispongono in anticipo liste ed albi di potenziali arbitri, spesso suddivisi/organizzati per area di specializzazione e collocazione geografica.

6.7. Al di là di tali liste preventivamente compilate, i regolamenti di numerose istituzioni arbitrali prevedono che la designazione degli arbitri vengano comunque effettuate dall’istituzione sulla base delle caratteristiche specifiche dell’arbitrato, tra cui anzitutto l’oggetto della materia controversa, il diritto sostanziale applicabile al procedimento arbitrale, al valore delle domande formulate in arbitrato, ed altre.

Per tal via l’organismo arbitrale, di regola tramite il proprio organo interno “tecnico”, ha modo di designare gli individui più adatti a conoscere dello specifico arbitrato, di modo da contribuire al miglior esito “nel merito” del procedimento arbitrale.

...segue... garanzia sulla terzietà e indipendenza degli arbitri (obbligo di c.d. disclosure)

6.8. Ad ogni buon conto, se l’organismo arbitrale ha un ruolo relativo (ed eventuale) nel nominare direttamente gli arbitri, esso ha invece un interesse e un dovere assoluto di controllarne l’indipendenza e l’imparzialità verificando l’insussistenza di situazioni di incompatibilità degli arbitri nominati dalle parti.

Un aspetto fondamentale circa i compiti assolti dall’istituzione arbitrale è quello di assicurare una garanzia essenziale per il corretto svolgimento dell’arbitrato, vale a dire quella che attiene alla imparzialità e indipendenza degli arbitri.

6.9. Questa garanzia, nell’ambito di un procedimento arbitrale ad hoc, può essere assicurata soltanto ex post cioè con la ricusazione dell’arbitro disciplinata dall’art. 815 c.p.c. (ricorso al presidente del tribunale). Nell’arbitrato amministrato, invece, è di regola assicurata anche ex ante, attraverso la trasmissione obbligatoria, da parte di ogni singolo arbitro designato, di una

“dichiarazione di indipendenza” (c.d. disclosure) da effettuarsi contestualmente all’accettazione della nomina ad arbitro.

Tale dichiarazione serve a rendere noto alle parti ogni possibile rapporto o legame tra gli arbitri, le parti e i loro avvocati<sup>11</sup>. Altri ordinamenti stranieri prevedono la “dichiarazione di indipendenza” in relazione ad ogni tipo arbitrato, ma questa scelta non è stata fatta finora<sup>12</sup> dal nostro legislatore, neppure a seguito della riforma dell’arbitrato del 2006.

6.10. La c.d. disclosure è invece pressoché invariabilmente prevista dai regolamenti degli organismi arbitrali e alla stessa si accompagna la facoltà per le parti di formulare (allorquando il procedimento arbitrale è appena alle sue prime battute) osservazioni e rilievi circa la dichiarazione stessa resa da ciascun arbitro, attribuendosi alla camera arbitrale il potere di conferma degli arbitri nominati, che presuppone l’esame degli eventuali rilievi delle parti ed una seguente valutazione in ordine all’insussistenza di ragioni ostative che si ricolleghino a eventuali difetti di indipendenza e di imparzialità.

6.11. Oltre alla dichiarazione di indipendenza, va affermandosi anche la regola che chi accetta la nomina ad arbitro nell’ambito di un arbitrato amministrato deve previamente accettare, insieme al relativo regolamento, anche il codice deontologico o etico predisposto e divulgato dalla medesima istituzione arbitrale (anche la proposta di modifica del regolamento della Camera arbitrale di Cagliari – Oristano prevede l’adozione di un “codice deontologico dell’arbitro”).

\* \* \*

### Ricusazione e sostituzione degli arbitri

6.11. Tanto fissato su questo importante ruolo svolto dall’organismo arbitrale, fissiamo ora brevemente l’attenzione, per connessione di argomento, al 5° comma dell’art. 832, che disciplina in modo esplicito una questione anch’essa legata all’indipendenza degli arbitri, ove si prevede che “Il

---

<sup>11</sup> In essa l’arbitro di regola dovrà precisare ogni relazione, fatto, circostanza, interesse o pregiudizio riconducibile alle parti, ai difensori, agli altri arbitri o all’oggetto della controversia, dovendo intendersi che la semplice indicazione di un fatto o di una circostanza non costituisce di per sé causa di sostituzione, ma semplice motivo di valutazione da parte dell’istituzione .

<sup>12</sup> E’ a dirsi, tuttavia, che la riforma del processo civile e degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui alla legge-delega del 26 novembre 2021, n. 206 prevede, tra le novità di maggior rilievo, proprio il dovere di *disclosure* degli arbitri nominati, a maggior garanzia della imparzialità e indipendenza del giudice privato. Si noti che il vigente Codice Deontologico Forense prevede già l’obbligo di *disclosure* dell’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro, disponendo l’art. 61, 3° comma che “*In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico*”.

regolamento (intendendosi quello dell'istituzione arbitrale) può prevedere ulteriori casi di sostituzione e riconsunzione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge". Da questa disposizione consegue, secondo l'orientamento maggioritario, che nell'arbitrato amministrato la disciplina relativa alla riconsunzione degli arbitri (cioè l'art. 815 c.p.c. che abbiamo richiamato anche poc'anzi) può essere derogata solo nel senso di prevedere nel regolamento arbitrale motivi ulteriori di sostituzione e di riconsunzione degli arbitri, ma non in quello di poter invece escludere uno o più dei motivi di riconsunzione dettati nel richiamato art. 815 c.p.c.<sup>13</sup>.

*Arbitrati gestiti dalle istituzioni di carattere associativo e da quelle costituite per la rappresentanza di categorie professionali*

6.12. Passiamo adesso alla disamina della disposizione di cui al 4° comma dell'art. 832 c.p.c. che menziona distintamente (e dunque distingue tra) le "istituzioni di carattere associativo" e le istituzioni "costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali", accomunandole però quali destinatarie dell'espresso divieto di nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.

La disposizione in esame, forse dal tenore non cristallino, risponde sempre all'evidenziata esigenza di assicurare la nomina di arbitri il più possibile imparziali e indipendenti rispetto alle parti in lite<sup>14</sup>.

Certamente il termine "istituzioni" è utilizzato in senso di sinonimo di "ente" o di "organismo", potendosi escludere qualunque riferimento ad una natura pubblicistica delle istituzioni cui la disposizione si riferisce<sup>15</sup>.

6.13. Riguardo poi alle istituzioni che rappresentano interessi di categorie professionali, è evidente il richiamo agli ordini professionali. È certo comunque che il legislatore – ciò valendo sia

---

<sup>13</sup> Risulta invece controverso il rapporto esistente tra il procedimento di riconsunzione degli arbitri previsto dall'art. 815 c.p.c. e quelli disciplinati dai regolamenti arbitrali. A fronte del contrasto tra la tesi che postula la prevalenza della disciplina dei regolamenti arbitrali su quella del codice di rito, e quella contrapposta che assume l'inderogabilità delle norme dettate da quest'ultimo in materia di riconsunzione degli arbitri poiché ritenute indisponibili, sembra preferibile l'orientamento che sostiene la *coesistenza* delle due discipline – quella legale e quella regolamentare – con l'aggiunta quindi di garanzie rafforzate rispetto a quelle già contemplate dal codice di rito. Ne deriva una "tutela aggiuntiva e non sostitutiva" da cui discende che l'eventuale rigetto dell'istanza di riconsunzione dell'arbitro proposta ai sensi dell'art. 815 cpc davanti al giudice ordinario non preclude la proposizione di analoga riconsunzione davanti ai competenti organi della camera arbitrale, così come un eventuale provvedimento di rigetto della riconsunzione da parte di tali organi non impedirebbe il ricorso davanti al giudice ex art. 815 cpc.

<sup>14</sup> Si tratta di una norma che elimina il contrasto di interessi insito nelle nomine fatte da un ente al quale una parte di un arbitrato è associata e l'altra no. È evidente che, anche solo potenzialmente, le parti non sono in una posizione paritaria/simmetrica.

<sup>15</sup> La norma si riferisce prevalentemente alle associazioni private di categoria ed alle camere arbitrali di settore che ne sono espressione, ed agli ordini professionali.

per questi ultimi che per le prime (cioè le “istituzioni di carattere associativo”) – non abbia inteso ricomprensivi gli organismi arbitrali costituiti dalle Camere di commercio. A queste ultime, come tutti sappiamo, le imprese devono obbligatoriamente iscriversi (segnatamente iscriversi al competente Registro delle imprese tenuto presso le stesse), non essendo l’”adesione” alla stessa facoltativa e libera. La competenza e funzioni delle Camere di commercio si estendono inoltre ad una pluralità di categorie produttive (dal commercio all’industria, all’artigianato e all’agricoltura), e le stesse possono costituire una camera arbitrale non solo come un mero ufficio interno, bensì come associazioni volontarie o persino come aziende speciali ex art. 2 comma 2°, l. n. 580/1993, cioè come «autonomie funzionali».

In sintesi, con riferimento alle camere arbitrali istituite nell’ambito delle Camere di commercio, un problema di eventuale applicabilità del divieto sancito dal 4° comma dell’art. 832 c.p.c. non dovrebbe neppure porsi ed in concreto non si pone.

\* \* \*

#### I costi dell’arbitrato amministrato

6.14 Veniamo adesso ad un profilo certamente tra i più significativi in caso di arbitrato amministrato, che attiene al ruolo della camera arbitrale per quanto attiene la quantificazione delle spese del procedimento e degli onorari degli arbitri.

Resta competenza degli arbitri quella di decidere circa la ripartizione tra le parti dei compensi e delle spese del procedimento arbitrale (al pari della condanna alle spese di lite disposta dal giudice ordinario).

Ma è invece demandata “a monte” alla camera arbitrale, tramite l’organo competente, la quantificazione di tali spese e degli onorari degli arbitri<sup>16</sup>.

6.15. La totalità delle istituzioni arbitrali determina infatti preventivamente il proprio tariffario (inserito o allegato al regolamento arbitrale – dunque oggetto anch’esso di divulgazione) che comprende le spese di organizzazione e di amministrazione dell’arbitrato, nonché i compensi degli arbitri. I parametri in base ai quali i tariffari vengono predisposti sono quelli consueti, cioè

---

<sup>16</sup> Ovviamente le parti sostengono ulteriori costi in un arbitrato, soprattutto per gli onorari dei rispettivi difensori, ma questi costi non sono mai regolati direttamente dall’istituzione arbitrale.

legati al valore della controversia oggetto del procedimento arbitrale<sup>17</sup> e di regola sono già determinati anche gli anticipi richiesti alle parti su onorari e spese di arbitrato.

In tal modo è tendenzialmente garantita una remunerazione “equa” per gli arbitri, i quali non avranno poi l’eventuale problema di dover ricorrere ad azioni giudiziarie (circostanza non così rara in ipotesi di arbitrato ad hoc) laddove le parti si dimostrassero “recalcitranti” a corrispondere gli importi suddetti.

6.16. Può essere qui utile, per una comparazione su questo profilo, richiamare per l’arbitrato ad hoc il disposto dell’art. 816-septies (rubricato Anticipazione delle spese), per il quale gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili ... (cfr. 1° co.) e ... se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato... (cfr. 2° co.). Questo per mettere in luce che la previsione, pressoché invariabilmente contenuta nei regolamenti arbitrali, è più garantista per gli arbitri in quanto si ritiene che gli stessi possano legittimamente sospendere il procedimento a fronte del mancato pagamento anche degli anticipi sugli onorari: la disposizione dell’art. 816-septies che abbiamo appena richiamato, invece, legittima la rinuncia all’incarico da parte degli arbitri (nell’arbitrato ad hoc) solo per il mancato anticipo delle spese<sup>18</sup>, ma non fa alcuna menzione dei compensi degli arbitri (il loro onorario ex art. 814 c.p.c.).

6.17. Fermi i valori indicati nei tariffari predisposti dall’istituzione arbitrale (che ben potranno contemplare minimi e massimi tariffari in relazione a ciascuno “scaglione” di valore della controversia), alla fine del procedimento, o in prossimità della sua conclusione, l’organismo arbitrale provvederà alla liquidazione definitiva del complesso delle spese dell’arbitrato, tenendo di regola conto del reale valore economico (magari emerso nel corso dell’arbitrato), della effettiva complessità della materia controversa e numerosità delle questioni affrontate dagli arbitri, l’eventuale svolgimento di attività istruttoria, mole della documentazione prodotta da esaminare, e quant’altro.

### *Efficienza e speditezza dell’arbitrato amministrato*

6.18. Non può inoltre sottostimarsi che l’arbitrato amministrato offre garanzia di speditezza sui tempi della procedura arbitrale, giacché nell’amministrare la stessa svolge un’obiettiva

---

<sup>17</sup> E’ buona prassi che il valore della controversia sia definito dall’istituzione arbitrale, non dagli arbitri, che hanno un diretto interesse a mantenerlo alto. Tale valore è costituito dall’insieme delle domande formulate dalle parti nel corso del procedimento.

<sup>18</sup> Cfr. in argomento Cass., 11.09.2015, n. 17956.

supervisione circa l'attività delle parti, dei loro professionisti, ma altresì controlla l'agire degli arbitri.

Nei regolamenti arbitrali sono in proposito normalmente previste regole che sopperiscono ad eventuali lacune procedurali che sono idonee a rimuovere anche ostacoli legati a possibili comportamenti omissivi o negligenti, vuoi delle parti, vuoi degli arbitri.

Al tema della nomina degli arbitri abbiamo accennato prima, ma qui giova aggiungere che questa funzione propulsiva risulta molto utile nella fase che precede la costituzione del collegio arbitrale. Spesso infatti accade che la mancata collaborazione di una delle parti incide da subito negativamente sul regolare corso dell'arbitrato, e talvolta può impedire la stessa costituzione del collegio arbitrale che potrebbe persino non riuscire ad iniziare ad operare.

6.19. Merita infine rilevare che i regolamenti predisposti dalle camere arbitrali prevedono una durata del procedimento inferiore a quella di legge (di regola 180 giorni, a fronte dei 240 giorni indicati per la pronuncia del lodo nel 2° comma dell'art. 820 c.p.c.). Inoltre, pur se talvolta i regolamenti arbitrali prevedono un maggior numero di ipotesi di eventuale sospensione del procedimento rispetto a quelle previste dall'art. 819-bis, nondimeno la regia dell'istituzione arbitrale garantisce maggiormente le parti circa le valutazioni sull'eventuale sospensione dell'arbitrato che, di regola (nell'arbitrato ad hoc), sono rimesse al vaglio dei soli arbitri. Identico rilievo vale anche in relazione alla proroga dei termini<sup>19</sup> per la pronuncia del lodo, eventualità che vedrà anch'essa l'intervento e supervisione della camera arbitrale.

\* \* \*

### Maggiore "stabilità" del lodo

6.20.A questo punto, per concludere questa breve panoramica sui lineamenti generali dell'arbitrato "secondo regolamenti precostituiti", occorre soffermarsi sul vantaggio che tale modalità di svolgimento dell'arbitrato assicura in punto di stabilità del lodo.

Ricorre infatti, nei regolamenti predisposti dalle istituzioni arbitrali, la previsione che assegna a un competente organo della camera arbitrale un potere di controllo preventivo sul lodo, da esercitarsi prima del suo deposito, e che può avere ad oggetto, quindi, la bozza o progetto di lodo ai fini della segnalazione dell'eventuale mancanza di requisiti formali e – seppure in un numero

---

<sup>19</sup> Nell'arbitrato *ad hoc* la parte, che ha un rapporto diretto con gli arbitri senza la mediazione dell'organismo arbitrale, è molto più intimorita nel negare agli arbitri l'assenso alla proroga.

limitato di casi – anche la possibile indicazione agli arbitri di questioni inerenti al merito della controversia sulla quale vengono invitati a soffermare la loro attenzione, dovendosi però ben intendere al riguardo che l’istituzione arbitrale non entrerà mai nel merito della materia controversa in arbitrato e non inciderà in alcun modo sulla libertà di decisione che è interamente rimessa agli arbitri.

6.21. Ribadisco, tuttavia, che in relazione alla maggior stabilità del lodo normalmente assicurata dall’arbitrato amministrato, il ruolo della camera arbitrale è particolarmente apprezzabile nella verifica del rispetto delle regole procedurali che le parti hanno voluto e nell’assenza di qualsivoglia vizio formale del lodo (riconducendosi proprio a vizi di tipo formale la gran parte dei casi di nullità del lodo, che legittimano l’impugnazione dello stesso davanti alla competente corte d’appello, ai sensi dell’art. 829, 1° co., c.p.c.).

È dunque diffusa opinione, confortata da verifiche empiriche e statistiche, che i lodi emessi ad esito di arbitrati amministrati abbiano una maggiore “stabilità” rispetto ai lodi emessi negli arbitrati ad hoc, trovandosi di ciò conferma nel minor numero di impugnazioni proposte nei confronti dei primi rispetto ai secondi.

### SERVIZI di segreteria e logistica

6.22. Da ultimo, con riguardo ad un aspetto di tipo eminentemente pratico, le istituzioni arbitrali, nell’ambito del servizio di natura complessa che offrono nell’amministrare l’arbitrato, mettono sovente a disposizione degli arbitri anche una struttura di appoggio, che si può giovare di funzionari delle segreterie amministrative, che fungono da veri e propri ausiliari degli arbitri (senza necessità che gli stessi si dotino di un segretario dell’arbitrato nominato appositamente), nonché di spazi ben organizzati sotto il profilo informatico e logistico.

Tutto ciò, ovviamente, si traduce in una maggior efficienza della gestione della procedura arbitrale.

Non può infatti dimenticarsi che gestire un arbitrato è compito complesso e tecnico anche sotto il profilo organizzativo ed il suo esito è tanto migliore quanto più vi sia un approccio qualificato, specializzato ed altamente professionale da parte degli arbitri e dell’istituzione che sia chiamata dalle parti a gestire la procedura<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Si è giustamente osservato che l’arbitrato è un grande spazio di libertà privata, ma il suo è un “prodotto” tipicamente pubblico e sociale, cioè l’amministrazione della giustizia. Ecco perché le norme che lo riguardano devono

## 7. Rilievi conclusivi

7.1. Una volta che si opti – alla luce dei numerosi vantaggi che essa offre (e che auspicio di essere riuscito brevemente a tratteggiare) – per la scelta dell'arbitrato amministrato rispetto a quello ad hoc, compito delle parti (e più frequentemente dei loro consulenti legali) sarà quello di scegliere l'organismo arbitrale ritenuto più adatto alla gestione di un eventuale futuro contenzioso.

7.2. Per effettuare questa scelta, bisogna tener conto sia ovviamente delle peculiarità del caso concreto, ma anche e soprattutto delle caratteristiche del regolamento arbitrale e del complesso dei servizi offerti dall'istituzione arbitrale presa in considerazione. Uno strumento così privato e liberale come l'arbitrato (che rompe il monopolio statale sulla giustizia e libera anche in questo settore le potenzialità della concorrenza) deve essere opportunamente accompagnato dalle regole di un'istituzione, sia essa pubblica o privata, che interviene a disciplinare il gioco con piglio efficiente e garantista ma non "invasivo", limitandosi a presidiare il perimetro entro cui le parti e gli arbitri liberamente ricerchino la giustizia del loro caso concreto. È quasi superfluo rimarcare che la gestione della procedura arbitrale con competenza, imparzialità, professionalità ed efficienza è legata all'affidamento della stessa ad una istituzione arbitrale di comprovata serietà e competenza che, grazie al tenore del proprio regolamento, della propria struttura organizzativa e anche logistica, offra in proposito adeguate garanzie alle parti.

Siamo certi che la Camera Arbitrale istituita in seno alla camera di commercio di Cagliari e Oristano soddisfi pienamente le suddette aspettative, e continuerà a maggior ragione a soddisfarle anche a seguito dell'imminente aggiornamento del proprio Regolamento arbitrale.

### 7.3. Sintesi schematica dei vantaggi dell'arbitrato amministrato:

--- clausole arbitrali già predisposte (sicuramente valide e complete) tra cui scegliere quella più confacente alla vicenda considerata;

--- criteri e meccanismi di nomina degli arbitri agili e trasparenti;

--- criteri di imparzialità degli arbitri rafforzati (disclosure e sua verifica da parte dell'istituzione a.) e individuazione di soggetti dotati di particolare competenza in riferimento allo specifico oggetto della controversia;

--- speditezza ed economicità del procedimento arbitrale (di regola minori costi, conosciuti in anticipo dalle parti con trasparenza);

--- “controllo” dell’organismo arbitrale sulle parti (sui difensori) e sugli arbitri nel corso della procedura e sulle possibili evenienze dell’arbitrato (sostituzione arbitri, sospensione procedimento, proroga termini pronuncia lodo, etc.);

--- maggiore stabilità della decisione contenuta nel lodo (esame bozza per verifica rispetto requisiti formali del lodo);

--- vantaggi pratici e materiali di tipo logistico per le strutture messe a disposizione dello svolgimento dell’arbitrato e per le funzioni di segreteria amministrativa.

In una parola, maggiore complessiva efficienza dello strumento arbitrale e della qualità dei relativi servizi offerti alle parti.

Bibliografia essenziale: Azzali, in AA.VV., Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale, a cura di Benedettelli-Consolo-Radicati di Brozolo, Padova, 2010, p. 374 ss.; Carratta, Rinvio a regolamenti arbitrali, in Le recenti riforme del processo civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 2007, 2, p. 891 ss.; Corsini, L'arbitrato secondo regolamenti precostituiti, in Rivista dell'arbitrato, 2007, p. 295 ss.; Luiso, Il nuovo art. 832 c.p.c., in Rivista dell'arbitrato, 2007, p. 349 ss.; Punzi, Brevi note in tema di arbitrato amministrato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, p. 1325 ss.; Sali, voce Arbitrato amministrato, in Digesto della discipline privatistiche sez. civ., \*\*\*, Torino, 2007, p. 67 ss.; Salvaneschi, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, sub. art. 832, Bologna, 2014, p. 954 ss.; Zucconi Galli Fonseca, La nuova disciplina dell'arbitrato amministrato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, p. 993 ss.;



**Dott. Fabrizio Fadda**  
**Notaio**

È abilitato alla professione di avvocato a seguito di superamento dell'esame nel giugno 1995 e quindi è stato iscritto all'albo degli Avvocati dal quale si è cancellato per successiva incompatibilità con la professione di notaio iniziata a luglio del 2011 per superamento del concorso notarile.

Svolge all'attualità la professione di notaio.

Dal 2015 è Consigliere del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano e riveste in tale ambito la carica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

È componente dal 2021 del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano.

## SEMINARIO SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE

Cagliari, 20 OTTOBRE 2022

### La redazione della clausola arbitrale e le tecniche redazionali

Partiamo dalla definizione di clausola compromissoria: questa è data dall'art. 808 c.p.c.

“Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807.”

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.”

Pertanto possiamo dire che la clausola compromissoria consiste in una clausola contenuta in un contratto, e quindi frutto della volontà delle parti, con cui le parti si impegnano, **in via preventiva**, a devolvere le future ed eventuali controversie che possano sorgere tra di loro in ordine all'interpretazione e/o alla esecuzione del contratto cui la clausola si riferisce, al giudizio di un arbitro o di un collegio arbitrale (la lite viene, dunque, sottratta alla cognizione del giudice **ordinario** per essere devoluta agli arbitri).

La clausola compromissoria gode di un singolare regime giuridico in quanto ha natura e contenuto negoziale, frutto di autonomia privata, e al contempo fonte di effetti processuali. (Stefano A. Cerrato, Un problema cruciale per il buon andamento della giustizia arbitrale societaria: la redazione della clausola compromissoria, in Le Società 8-9/2021 pag. 987)

Sebbene sia impropriamente denominata clausola, in effetti costituisce un'autonoma manifestazione di volontà che, pur se contenuta in un contratto, non assume natura di patto accessorio allo stesso

(cfr. per tutte Cass. civ. n. 25024/2013 “In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un'individualità nettamente distinta dal contratto nel quale è inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità.)

Non occorre che venga stipulata contestualmente al contratto cui accede e le sue caratteristiche essenziali sono:

- 1) l'esistenza di un contratto a cui la clausola va riferita;
- 2) il deferimento agli arbitri di possibili e future controversie;
- 3) la natura delle controversie, che devono poter essere compromettibili.

La differenza tra compromesso (previsto dal precedente art. 807 c.p.c.) e clausola compromissoria può individuarsi nella circostanza che mentre il compromesso ha ad oggetto controversie già insorte tra le parti, la clausola compromissoria si riferisce ad una lite non ancora venuta ad esistenza.

La tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza è che la clausola arbitrale richieda la forma scritta *ad substantiam*.

Si ritiene che sia ammissibile manifestare la volontà compromissoria tramite relatio ad un documento contenente la clausola compromissoria, ma ciò sempre che la clausola sia richiamata in modo specifico o risulti in maniera inequivocabile la volontà di compromettere.

Si precisa che nell'ipotesi in cui la clausola compromissoria sia inserita nelle condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari standard, l'efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto trattandosi di clausola vessatoria (cfr. 1341 c.c.). Infatti, è necessaria una doppia sottoscrizione, ovvero la sottoscrizione del contratto standard e una seconda sottoscrizione della clausola compromissoria, la cui mancanza determina la nullità assoluta della stessa clausola.

Nel caso di contratti del consumatore, la clausola compromissoria è nulla salvo che sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, il cui relativo onere incombe sul professionista.

Sull'applicabilità dell'art. 1341, II co., c.c. all'atto pubblico notarile, la Cassazione ha di recente ribadito, nel solco del suo orientamento più consolidato, che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi predisposte unilateralmente ai sensi dell'art. 1341 c.c. e pertanto, se pur vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto, in quanto la particolare forma contrattuale, rivestita dall'accordo negoziale, esclude la necessità di siffatta approvazione (Cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2004 n. 18917) (Cass. Sez. VI - 2, Ord. 16 luglio 2020, n. 15253)

La ratio di tali decisioni va ricercata nella funzione di garanzia, per il contraente debole, che sarebbe

svolta dalla particolare forma prescelta per la redazione del contratto.

In altri termini, l'intervento del Notaio già per ipotesi garantirebbe la circostanza che il testo contrattuale sia comunque espressione della comune volontà di entrambe le parti; la predisposizione del contratto in via unilaterale, cioè, sarebbe esclusa dalla forma pubblica dell'atto che presuppone una provenienza negoziale bilaterale. (Enrico Bevilacqua e Michele Labriola, Codice del consumo: clausole vessatorie nei contratti di mutuo bancario ed intervento del notaio, Studio CNN n. 237-2007/C)

Ma quali sono le controversie che possono essere deferite ad un arbitro? Cioè quali sono le controversie arbitrabili o compromettibili?

Il Capo I del Titolo VIII del Codice di Procedura Civile, che introduce la disciplina dell'arbitrato, esordisce proprio con la disposizione contenuta nell'art. 806 che indica le controversie arbitrabili, indicando come tali tutte quelle che abbiano ad oggetto diritti disponibili.

L'ampiezza del perimetro dell'arbitrato, in linea con la tendenza, già manifestata dal legislatore del 2006 e sempre confermata da tutti i successivi interventi del legislatore in materia di mediazione e negoziazione assistita e da ultimo anche nella riforma del 2021, rende più semplice individuare il campo di applicazione per esclusione e cioè individuando le materie in riferimento alle quali non si può ricorrere ad arbitrato.

In sintesi, il criterio adottato dal legislatore per individuare le materie arbitrabili è un criterio negativo: ossia, sono arbitrabili tutte le controversie *“che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge”* (art. 806, comma 1, c.p.c., richiamato, per la clausola compromissoria, dall'art. 808).

(Il secondo comma dell'art. 806 stabilisce poi che *“le controversie ex art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti collettivi di lavoro”*).

Dunque, alla stregua dell'art. 806 c.p.c., l'arbitrabilità rappresenta la regola e la non arbitrabilità l'eccezione.

Non è agevole definire cosa si intenda per *“diritti indisponibili”* e quindi quali siano quelli *“disponibili”*.

In generale, si ritiene che siano disponibili i diritti rispetto ai quali il titolare abbia potere negoziale, cioè il potere di darsi regole di condotta.

Non possono pertanto essere decise da arbitri tutte le controversie che hanno ad oggetto beni della vita non negoziabili, cioè non suscettibili di atti di disposizione, o perché afferenti alla sfera dei diritti personalissimi o perché afferenti alla sfera dell'interesse pubblico.

E' pacifico, in particolare, che questo potere negoziale non sussiste per le questioni di stato delle persone (non sono compromettibili le liti sulla paternità, sulla filiazione, quelle attinenti alla capacità, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), per le quali vengono in gioco interessi che trascendono quelli del titolare del diritto.

Si ritiene inoltre che non siano compromettibili le questioni di famiglia (matrimonio, separazione, divorzio).

In realtà l'art. 806 non esplicita più il divieto di arbitrato per le cause di separazione personale fra i coniugi, quindi il problema resta aperto. In passato si negava l'arbitrabilità in tali materie per la funzione assistenziale delle disposizioni economiche scaturenti dai provvedimenti di separazione e divorzio. La Cassazione aveva poi aperto una breccia sul quantum del diritto, ma francamente appare difficile distinguere tra l'an – indisponibile – e il quantum disponibile. Perché gli aspetti sono strettamente connessi tra loro. Anche se non può tacersi di una tendenza alla c.d. privatizzazione del diritto di famiglia, alla degiuridizzionalizzazione introdotta con il D.L. 132/14 in materia di negoziazione assistita. Tuttavia da questa possibilità non può desumersi l'incondizionata disponibilità delle questioni famigliari, perché deve pur sempre essere salvaguardato il dovere di solidarietà e assistenza morale e materiale dell'intero nucleo familiare. L'apertura alla negoziazione assistita induce a ritenere che i coniugi possano stipulare una convenzione arbitrale per la soluzione della loro crisi purché siano assicurate le garanzie previste dalla legge sulla negoziazione, assistenza di almeno un avvocato per parte e il vaglio successivo del PM. Se non sono presenti figli minori o non autosufficienti, i coniugi potranno quindi stipulare un compromesso con l'ausilio dei propri avvocati per la separazione, il divorzio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, ottenendo poi il nulla osta da parte della competente Procura; si potrebbe prevedere anche l'introduzione di una clausola compromissoria inserita nell'accordo di negoziazione nell'eventualità in cui insorga una lite sulla sua attuazione. Nel caso in cui vi siano figli minori e, quindi il controllo esercitato dalla magistratura requirente sia anche volto alla verifica della rispondenza dell'accordo all'interesse del minore, non sembra, almeno de jure condito che vi siano molti spiragli a favore dell'arbitrato (avv. Roberta Ponzetti, Foro di Ivrea, Differenze tra arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato,. Le controversie arbitrabili).

Però in generale si può dire che sono esclusi i contenziosi familiari e segnatamente quelli che abbiano ad oggetto prestazioni alimentari o quelli relative allo stato delle persone.

Non sono compromettibili in arbitri le controversie relative a diritti personali del lavoratore (fatta salva la previsione di arbitrati nell'ambito della contrattazione collettiva).

L'elenco non è esaustivo, ma in buona sostanza si può affermare che le controversie arbitrabili siano quelle che possono formare oggetto di transazione (art. 1966 c.c.) (o, come recitava in negativo, il vecchio testo dell'art. 806, precedente alla novella del 2006 "Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione")

Ricordiamo alcune tipologie di controversie che, secondo la giurisprudenza, non sono arbitrabili:

a) controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero;

b) controversie relative all'impugnazione di delibere assembleari di società nulle o aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice; a tali delibere sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 *ter* c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione (Cass., 13 ottobre 2016, n. 20674; Cass., 30 settembre 2015, n. 19546; Cass., 27 giugno 2013, n. 16265).

Per esempio, in materia societaria restano fuori dal procedimento arbitrale le controversie che hanno ad oggetto l'invalidità delle delibere per violazione di principi generali dell'ordinamento. Tipico esempio sono le delibere di approvazione del bilancio per violazione dei principi di verità, correttezza e chiarezza, in considerazione del fatto che tali delibere, che approvano una situazione patrimoniale infedele, violano i canoni generali di correttezza dei mercati, non rappresentando con trasparenza, veridicità o adeguata chiarezza le informazioni relative alla situazione patrimoniale e/o finanziaria di una società di capitali (Cassazione civile. Sez. I, sentenza n. 14665 del 29 maggio 2019).

In materia amministrativa, le controversie aventi per oggetto interessi legittimi (ai sensi dell'art. 12 del codice del processo amministrativo sono invece arbitrabili le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di diritti soggettivi, ma solo a mezzo arbitrato rituale).

Non può essere deferito ad arbitri il processo esecutivo e, allo stato i procedimenti cautelari, anche se la riforma del 2021 prevede la possibilità di estendere agli arbitri il potere di provvedere anche su misure cautelari.

Va poi ricordato che, a seguito della riforma del 2006 oggi gli arbitri possono decidere *incidenter tantum* questioni pregiudiziali che per legge non possono costituire oggetto di compromesso; essi sono tenuti invece a sospendere il procedimento solo se tali questioni debbano essere decise per legge con efficacia di giudicato (cfr. art. 819 c.p.c.: “*gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge*”)

(avv. Vittorio Pisapia: La clausola compromissoria: tecniche redazionali e principi interpretativi in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it) 21 aprile 2017)

## IL CONTENUTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Si può affermare che la clausola compromissoria, come anche il compromesso, deve contenere;

1. indicazione, sintetica ma il più possibile esaustiva, del futuro ed eventuale oggetto del contendere;
2. indicazione del numero e delle modalità di nomina degli arbitri;
3. indicazione del tipo di arbitrato prescelto;
4. indicazione della sede dell'arbitrato.

Per quanto riguarda il primo punto

E' importante definire l'ambito oggettivo della clausola, ossia i confini della competenza degli arbitri. In generale, se si vogliono evitare contestazioni e/o incertezze in ordine all'ambito oggettivo della clausola, è bene evitare di inserire eccessive delimitazioni nella clausola.

Al riguardo va tenuto presente il principio del cosiddetto *favor arbitrati* (cfr. in particolare 808-*quater* c.p.c.).

Tale principio è espresso, oltre che nell'art. 806 c.p.c., nell'art. 808-*quater* c.p.c., introdotto dalla riforma del 2006, secondo cui "*nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*" (cfr. Cass., 20 giugno 2011, n. 13531).

Tale previsione implica che oggi (a differenza del passato), ove vi siano dubbi, ad esempio, se la clausola arbitrale abbia per oggetto solo le controversie in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto ovvero anche, in ipotesi, alla sua validità, tali dubbi dovrebbero essere risolti nel senso che la clausola si applica anche alle controversie in ordine alla validità del contratto.

La regola è decisiva quando, ad esempio, venga formulata domanda riconvenzionale di risoluzione di un contratto di cui l'attore abbia chiesto l'adempimento.

Ove non esistesse tale regola, si potrebbe giungere al risultato - assurdo - per cui la domanda principale sarebbe oggetto di arbitrato, mentre la riconvenzionale resterebbe affidata alla cognizione del giudice statale.

E' importante sottolineare che questo criterio di interpretazione è operante solo qualora vi siano dubbi sul significato da attribuire alla clausola: se la clausola è chiara, non sarà ammissibile alcuna interpretazione estensiva (ad esempio: se la clausola prevede che dovranno essere devolute in arbitrato esclusivamente le controversie in tema di esecuzione del contratto nel quale la clausola è apposta, dovranno ritenersi al di fuori della convenzione di arbitrato tutte le altre controversie, come quelle in tema di invalidità del contratto).

La Cassazione ha di recente affermato che "*la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la "causa petendi" ha titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonchè dell'art. 1337 c.c.*"(Cass., 13 ottobre 2016, n. 20763).

Da un punto di vista di tecnica redazionale, è bene peraltro individuare nel modo più preciso possibile l'ambito oggettivo della clausola arbitrale, evitando cioè situazioni di incertezza.

In altre parole, se si vuole circoscrivere l'oggetto della clausola a determinate controversie (ad esempio, sull'interpretazione ed esecuzione del contratto) sarà opportuno - onde evitare dubbi (che verrebbero risolti in senso estensivo) - farlo in modo espreso (utilizzando, come nell'esempio precedente, l'avverbio "*esclusivamente*").

Va tuttavia considerato che questa tecnica di redazione può dare adito a rilevanti complicazioni processuali, ossia a cause derivanti da un medesimo contratto, delle quali alcune (quelle in tema di esecuzione, per esempio) sono devolute alla competenza arbitrale e altre al giudice ordinario.

E' quindi preferibile (salvo che - consapevolmente - non si voglia attuare una strategia volta a complicare un futuro quadro processuale) redigere la clausola nel modo più esteso possibile.

La clausola ideale, sotto questo profilo, recita: "*tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti da e/o comunque relative al presente contratto...*"

Con questa clausola saranno deferite in arbitrato le controversie in materia di validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, annullamento etc.

Viceversa, introdurre specificazioni comporta sempre il rischio di un dubbio interpretativo: è vero che esiste l'art. 808-*quater* c.p.c., ma si tratta di norma di chiusura volta - in definitiva - a risolvere una situazione di incertezza e quindi una situazione comunque patologica. (Vittorio Pisapia: La clausola compromissoria: tecniche redazionali e principi interpretativi succitato)

La norma, peraltro, viene - ancor prima - ritenuta espressione di un altro principio, sempre ispirato al *favor* per l'arbitrato, ossia il principio per cui, nel dubbio se le parti abbiano o no voluto deferire la controversia in arbitri, tale dubbio deve essere risolto a favore della scelta arbitrale.

La questione viene, ad esempio, in considerazione nel caso di clausola arbitrale che deferisce la controversia ad un'istituzione arbitrale inesistente.

In questo caso la giurisprudenza formatasi con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma del 2006 tendeva a ritenere nulla ovvero inefficace la clausola in quanto inattuabile.

Alla luce dei principio del *favor*, quale emerge dalla riforma del 2006, tale impostazione concettuale è stata rivista.

Pertanto si ritiene che, in tali ipotesi, "*quando è chiara la volontà delle parti di devolvere eventuali future controversie ad arbitri, problematica essendo soltanto l'individuazione dell'istituzione arbitrale competente*, deve farsi ogni sforzo interpretativo per sopperire ad eventuali imprecisioni, e ciò al fine di preservare la validità della clausola e salvaguardare il precipuo interesse dei contraenti, ossia quello di optare per l'esclusione della tutela, dinanzi al giudice ordinario, dei diritti nascenti dal contratto" (Lodo arbitrale Genova, 8 settembre 2014, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Cass., 4 febbraio 2011, n. 2750).

Per quanto riguarda il secondo punto:

Le parti possono prevedere che la lite sia risolta da un arbitro unico o da un collegio arbitrale. Nel primo caso o è previsto che l'arbitro sia nominato da un terzo oppure, se le parti non concordano sulla nomina dell'arbitro, occorrerà rivolgersi al Presidente del Tribunale. E' comunque opportuno individuare nella clausola i criteri per la nomina dell'arbitro. La scelta dell'arbitro unico ha il vantaggio di comportare costi più contenuti e può essere opportuna per arbitrati di valore non alto e che non presentano particolari aspetti di complessità.

E' raro che nelle clausole arbitrali sia indicato il nome dell'arbitro. In questa eventualità si può porre la seguente questione: che cosa succede se tale arbitro, per qualsiasi motivo (morte, sopravvenuta incapacità) non possa o non voglia accettare l'incarico? La soluzione preferibile va ricercata alla stregua dei principi generali: il *favor arbitrati* impone di ritenere che l'arbitro possa essere sostituito, salvo che l'insostituibilità non risulti in modo chiaro dal testo della clausola. In altre parole: o, ricercando la comune intenzione delle parti, si arriva alla conclusione che le parti abbiano voluto l'arbitrato solo a condizione che le liti venissero decise da uno o più arbitri nominativamente individuati, oppure, nel dubbio, va preferita l'opzione della sostituibilità dell'arbitro.

Le parti possono inoltre prevedere che gli arbitri siano più d'uno, purchè in numero dispari. In caso d'indicazione di un numero pari, soccorre l'art. 809 c.p.c. che dispone che un ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale. Se manca l'indicazione del numero e le parti non si accordano, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, provvede il Presidente del Tribunale

La clausola compromissoria binaria è quella che devolve determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dagli altri due arbitri o, in caso di disaccordo, da un terzo.

La norma dà anche un'alternativa, nell'ipotesi in cui il terzo designato non provveda alla nomina: in questa eventualità la nomina spetta al Presidente del Tribunale.

Fa storia a sé l'arbitrato societario, nella nuova formulazione conseguente alla riforma del diritto societario, dove la nomina di tutti gli arbitri è demandata obbligatoriamente ad un soggetto estraneo alla società, per superare l'impasse che poteva derivare in passato nel caso in cui le parti in conflitto fossero più di due (arbitrato multipartiti), ma anche per garantire l'esigenza di estraneità, neutralità ed imparzialità degli arbitri (art. 34 D.Lgs n. 5/2003).

I problemi principali, dal punto di vista strettamente notarile, hanno riguardato inizialmente soprattutto il tema della validità delle clausole compromissorie già contenute negli atti costitutivi e statuti di società anteriormente al 1° gennaio 2004, ed in modo particolare ci si è chiesti:

- a) se una clausola compromissoria statutaria ante 1° gennaio 2004 che non attribuisse il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società fosse nulla;
- b) se, stante la nullità della clausola, possa trovare applicazione il rimedio di cui all'art. 1429 comma 2.

Al primo dei quesiti occorre dare risposta affermativa. Si tratta di nullità per contrasto con norma imperativa sopravvenuta, contenuta nell'art. 34 comma 2.

Quanto al secondo quesito alcuni ritenevano possibile «salvare» la clausola compromissoria in ipotesi priva della necessaria indicazione del soggetto con meccanismi sostitutivi, quali l'applicazione dell'art. 1419, 2° comma, c.c., ovvero degli artt. 809, 3° comma e 810 c.p.c.

La giurisprudenza prevalente ha seguito invece l'opposto orientamento, rilevando come la sostituzione automatica potrebbe operare integralmente, essendo solo ipotizzabile che la clausola che continui a prevedere la nomina degli arbitri ad opera delle parti, e non di un soggetto terzo, sia, dal 1° gennaio 2004, ai sensi del 2° comma dell'art. 1419 cod. civ., integrata dal solo ultimo periodo del 2° comma dell'art. 34, il quale stabilisce che, se il terzo estraneo non provveda alla nomina di tutti gli arbitri, la designazione degli stessi va chiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale.

Quindi non sarebbe applicabile interamente la nuova disciplina legale, ma solo quella parte di essa – il ricorso al Giudice per la nomina degli arbitri – che il legislatore configura come extrema ratio, ma che, per le società inadempienti all'onere di adeguamento della clausola preesistente,

diverrebbe la regola, con un capovolgimento della ratio della norma e con la formazione di una nuova disciplina negoziale solo in parte mutuata da quest'ultima. Dunque, secondo la giurisprudenza, una nullità assoluta, implicante, dal 1° gennaio 2004, l'impossibilità della clausola binaria non conforme di operare.

(Antonio Ruotolo, Le clausole arbitrali e l'attività notarile, Studio CNN n. 5856/I-2015)

Sul terzo punto:

Direi che per la corretta redazione di una clausola arbitrale non si può prescindere dall'individuare il tipo di arbitrato.

La clausola sarà diversa a seconda che si tratti di arbitrato rituale o irrituale, arbitrato di diritto o di equità, arbitrato amministrato o arbitrato ad hoc, arbitrato multi step, arbitrato internazionale.

#### A) ARBITRATO RITUALE E ARBITRATO IRRITUALE

In relazione all'efficacia del lodo, si distingue tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale. Nel primo caso, disciplinato dall'art. 824-bis c.p.c., dalla data della sua ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, gli effetti del lodo sono equiparati a quelli della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Il lodo rituale, quindi, fa stato tra le parti ex art. 2909 c.c. e determina le preclusioni di cui all'art. 324 c.p.c.; in altre parole, è suscettibile di passare in giudicato (a prescindere dalla richiesta di exequatur). Nel secondo caso, invece, il lodo (contrattuale) ha efficacia negoziale (e non potrà mai passare in giudicato, non avendo efficacia di sentenza). (Laura Bazzan, Arbitrato, in [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it), 13 aprile 2022)

L'art. 808-ter c.p.c. prevede, infatti, che *le parti, con apposita pattuizione scritta, possano stabilire che in deroga a quanto disposto dall'art. 824-bis c.p.c. la controversia venga definita con determinazione contrattuale*, cioè con un atto di natura negoziale, che potrà essere impugnato secondo le normali regole contrattuali .

In sostanza, l'**arbitrato irrituale** si concretizza nell'accordo con il quale al terzo viene affidato il compito di risolvere la controversia con una dichiarazione di volontà, sostanzialmente transattiva o accertativa dei diritti e degli obblighi delle parti, a seconda del contenuto dell'incarico, che viene imputata alle stesse parti del rapporto (l'art. 808-ter parla infatti di lodo contrattuale).

“Posto che sia l’arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l’uno e l’altro tipo di arbitrato non può impernarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va

ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato

irrituale esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che

enunci l’impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della

decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l’arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l’arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest’ultimo del principio del contraddittorio” (Cass. 2 dicembre 2015 n. 24558.)

Pertanto solo il lodo rituale è suscettibile di esecuzione forzata ai sensi dell’art. 825 c.p.c.. ossia può valere come titolo esecutivo. Infatti, ove l’arbitrato sia rituale e il lodo venga munito di *exequatur*, la parte soccombente - che sia, ad esempio, condannata a pagare una somma di denaro - non potrà sottrarsi al pagamento ovvero all’esecuzione forzata, se non impugnando il lodo davanti alla corte d’appello competente e chiedendo (e ottenendo) la sospensione dell’esecutività del lodo medesimo.

Ove, invece, l’arbitrato sia irrituale la parte vittoriosa, in caso di mancato adempimento spontaneo, non potrà agire in via esecutiva, ma dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo. Ad esempio, dovrà chiedere, sulla base del lodo (contrattuale), un decreto ingiuntivo (eventualmente

esecutivo) o promuovere un giudizio ordinario per ottenere la condanna della parte soccombente in arbitrato a eseguire la prestazione prevista nel lodo.

Sempre in tema di esecuzione forzata, attenta dottrina ha osservato che è peraltro configurabile un caso (anche se forse più teorico) in cui anche il lodo arbitrale potrebbe di per sè (e, anzi, senza la necessità di alcun *exequatur*) valere come titolo esecutivo: ossia quando il lodo abbia la forma del rogito notarile o scrittura privata autenticata *ex art. 474, c.p.c.* (cfr. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. Profili generali, Padova, 2008, 207 e Villa, in Arbitrato, a cura di Bonelli Erede Pappalardo, 2012, 253)

### ARBITRATO DI DIRITTO E ARBITRATO DI EQUITÀ

A seconda del criterio di giudizio impiegato dagli arbitri per la risoluzione della controversia, viene in rilievo la distinzione tra arbitrato di diritto e arbitrato di equità. Invero, a mente dell'art. 822 c.p.c., gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli stessi pronuncino secondo equità. La previsione di una decisione secondo equità, da un lato, permette la ricerca di una giustizia più aderente al caso concreto purchè nel rispetto dei principi generali e delle norme fondamentali dell'ordinamento; dall'altro, evidentemente, non è compatibile con l'impugnazione per nullità del lodo per violazione delle regole di diritto sostanziale e, in generale, per ogni *error in iudicando*.

La norma dice: "con qualsiasi espressione". Il che significa: a) anzitutto che occorre indagare la reale volontà delle parti; b) che non occorrono formule sacramentali; c) che, peraltro, è necessario che vi sia una volontà espresa comunque per iscritto.

### B) ARBITRATO AD HOC, ARBITRATO AMMINISTRATO E ARBITRATO REGOLAMENTATO

Con riferimento all'aspetto organizzativo e pratico, si parla di arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato. L'arbitrato ad hoc, disciplinato dall'art. 816-bis c.p.c., si svolge secondo i criteri individuati dalle parti nella convenzione di arbitrato e le regole determinate dagli arbitri, nei limiti della legge. L'arbitrato amministrato di cui all'art. 832 c.p.c. si svolge secondo regolamenti precostituiti di istituzioni arbitrali e sotto la supervisione delle stesse. Le parti, in particolare, possono semplicemente richiamare il regolamento di una determinata istituzione arbitrale (cd. arbitrato regolamentato), oppure svolgere l'intero arbitrato usufruendo dei servizi dell'istituzione arbitrale che monitora l'andamento del procedimento apprestando altresì il supporto logistico per l'espletamento della procedura.

L'arbitrato amministrato, ha il vantaggio dell'esistenza di un organismo a cui fare riferimento, che assume il ruolo di garante del procedimento e interviene in alcune situazioni (come ad esempio in materia di ricusazione o sostituzione degli arbitri), governato da un regolamento definito, dotato di una segreteria (che forma il fascicolo, riceve gli atti, li trasmette alle parti, partecipa alle udienze e redige i verbali) e di locali adibiti alle riunioni dell'arbitro o del collegio, vigila in generale sulla gestione dell'arbitrato e coordina i vari organi dell'istituzione, nomina e sostituisce gli arbitri, provvede ai loro compensi; in particolare, il ruolo dell'istituzione è rilevante nella fase iniziale dell'arbitrato, ossia in sede di verifica dei requisiti di imparzialità e indipendenza degli arbitri; pur essendovi costi aggiuntivi (relativi alle spese amministrative dell'istituzione), le tariffe degli arbitri sono di solito calmierate rispetto a quelle che, in base ai parametri vigenti, sarebbero applicabili per l'arbitrato non amministrato. Inoltre l'istituzione arbitrale esegue, di regola, un controllo, oltre che sul procedimento, anche sulla regolarità formale del lodo, prima che questo venga depositato.

Per quanto riguarda l'arbitrato amministrato, la Camera di Commercio di Cagliari ha un regolamento definito che è in corso di modifica anche sulla base della riforma del 2021.

#### ARBITRATO MULTI-STEP O MULTI FASE:

Le parti possono inoltre prevedere un arbitrato multi step, ossia stabilire che, prima dell'avvio dell'arbitrato, sia condotto in buona fede un tentativo di conciliazione. In questo caso, per volontà delle parti, l'esperimento del tentativo di conciliazione diventa una condizione di procedibilità dell'arbitrato, nel senso che, ove questo tentativo non sia esperito, l'arbitrato non può essere iniziato né tantomeno proseguito.

Al riguardo viene in rilievo la norma dell'art. 5 del D.lgs n. 28/2010, secondo cui "se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le

parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto".

### C) Arbitrato internazionale

L'arbitrato internazionale si distingue da quello interno (o domestico) per il particolare carattere di internazionalità inerente o alla qualità delle parti (quando una delle parti ha la propria sede (se persona giuridica) o la propria residenza (se persona fisica) in uno stato estero) o, ancora, all'oggetto della controversia (in genere commercio internazionale)

La decisione emessa dall'arbitro al termine del procedimento (il "lodo arbitrale") è vincolante ("binding") per le parti in causa e potrà essere oggetto di esecuzione forzata ("enforcement") nei confronti della parte soccombente in un vasto numero di Paesi in forza della **Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere** (la "Convenzione di New York"), che costituisce uno strumento fondamentale dell'arbitrato internazionale. La Convenzione di New York ad oggi è stata infatti ratificata da ben 162 Paesi nel mondo, tra i quali l'Italia.

Sul quarto punto:

L'indicazione della sede dell'arbitrato funge da criterio per:

a) individuare la legge arbitrale applicabile (nazionale o estera) ove una delle parti abbia sede e/o residenza all'estero.

In tal modo essa funge da criterio di collegamento tra un determinato procedimento arbitrale e un ordinamento statale (il che rileva ai fini della individuazione della *lex arbitri*);

b) individuare, in caso di arbitrato domestico, il giudice statale competente a svolgere le diverse funzioni di ausilio in relazione al procedimento arbitrale (ad esempio: l'impugnativa del lodo arbitrale (artt. 827 e ss. c.p.c.); nomina e sostituzione degli arbitri (artt. 810, 811, 813-*bis* c.p.c.) ricusazione degli arbitri (art. 815 c.p.c.); liquidazione compensi arbitri (art. 814 c.p.c.); ordine di comparizione dei testimoni (art. 816-*ter* c.p.c.); concessione esecutorietà del lodo (art. 825 c.p.c.).

La norma di riferimento è l'art. 816 c.p.c., che stabilisce tre regole:

1) le parti possono determinare la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri;

2) se nè le parti nè gli arbitri determinano la sede, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione arbitrale;

3) se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma.

E' importante ricordare che per sede non si intende il luogo materiale dove si svolge l'arbitrato (che, salvo diversa previsione della convenzione di arbitrato, può svolgersi in luogo diverso dalla sede).

La fissazione della sede in Italia rappresenta il parametro per qualificare l'arbitrato e il relativo lodo come interni.

Alla luce di quanto detto finora, possiamo enucleare i principi fondamentali per la redazione della clausola arbitrale

1. Il principio del carattere - di regola - dispositivo delle norme del codice di procedura in materia di arbitrato.

Le parti possono derogare alle norme del codice di procedura civile: ad esempio, possono stabilire che l'arbitrato sia irrituale, di equità, devoluto a un arbitro unico, che il lodo sia impugnabile per motivi di nullità ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 829 c.p.c. etc.

Tuttavia vi sono alcune norme che sono inderogabili: ad esempio, l'azione di nullità per i motivi di cui all'art. 829 c.p.c. è (in via preventiva) irrinunciabile (così come la revocazione *ex art.* 831 c.p.c.); la clausola compromissoria deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità; le parti non possono derogare al principio del contraddittorio (art. 816-*bis*); le modalità di nomina degli arbitri devono rispettare il principio di equidistanza dell'arbitro da ciascuna parte etc.

E' quindi fondamentale tenere a mente questi principi e quali siano le norme derogabili e quali no.

2. Il principio del favor per l'arbitrato (artt. 806 e 808-quater cpc)

3. Il principio del favor per l'arbitrato rituale (art. 808-ter cpc)

Dall'art. 808-ter c.p.c. si desume un generale principio di favor per l'arbitrato rituale. La norma - rubricata "*arbitrato irrituale*" - dispone come detto che "*le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo*".

La norma risolve peraltro anche le tematiche sorte in passato circa i criteri per distinguere l'arbitrato rituale da quello irrituale:

oggi la regola è che, se le parti hanno voluto un arbitrato, questo è rituale, salvo che le parti medesime non abbiano voluto in modo espresso - per iscritto - l'arbitrato irrituale (si tratta di forma *ad substantiam*).

In tal modo la norma indica anche l'espressione letterale da utilizzare per optare per la scelta dell'arbitrato irrituale: "*determinazione contrattuale*".

A questo riguardo si pone la seguente questione: ai fini della norma è equivalente scrivere "*arbitrato irrituale*"?

Anche considerata la rubrica della norma ("*arbitrato irrituale*"), la risposta dovrebbe essere affermativa.

Tuttavia questa soluzione non è pacifica.

Infatti vi è chi - pur in senso critico - ha sostenuto che le parti, se intendono deferire la vertenza ad arbitri irrivali, avrebbero l'onere di utilizzare esclusivamente l'espressione "*determinazione contrattuale*" di cui all'art. 808-ter c.p.c.

Nella giurisprudenza arbitrale si è ritenuto, in particolare, che "*la clausola compromissoria contenuta nello statuto di società a responsabilità limitata secondo la quale "il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità" non assolve ai requisiti di forma ai quali l'art. 808-ter codice di procedura civile condiziona la deroga all'art. 824-bis ed all'efficacia del lodo ivi disciplinata, non avendo le parti nè esplicitato la volontà di derogare a tale ultima norma nè comunque espressamente disposto che il collegio arbitrale debba provvedere con determinazione contrattuale e quindi comporre la controversia attraverso strumento negoziale che esse si siano impegnate a riconoscere a priori come estrinsecazione della loro volontà*" (Lodo arbitrale Mantova, 23 settembre 2009, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it))

In ogni caso deve ritenersi che, alla stregua della formulazione della norma, non siano più indici idonei a qualificare una clausola come contemplante un arbitrato irrituale espressione quali “il lodo sarà inimpugnabile” o “inappellabile” "amichevoli compositori" "senza formalità di procedura" (cfr. in questo senso Salvaneschi in Commentario a cura di Chiarloni. Bologna, 2014, 844)

#### 4. Il principio del favor per l'arbitrato rituale di diritto (art. 822 cpc)

Tale principio è espresso in maniera meno forte rispetto a quello previsto dall'art. 808-ter: infatti l'art. 822 cpc dice che “gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronuncino secondo equità.” Non occorre pertanto una disposizione espressa per iscritto, ma è sufficiente che le parti abbiano manifestato con qualsiasi espressione che gli arbitri pronuncino secondo equità.

#### 5. Il principio delle forma scritta ad substantiam della clausola compromissoria (art. 807 cpc)

#### 6. Il principio di uguaglianza delle parti nella nomina dell'arbitro e della imparzialità, indipendenza ed equidistanza dell'arbitro da ciascuna delle parti (artt. 809 e 810 cpc)

Questo principio implica che ciascuna parte ha diritto a un trattamento uguale alle altre parti nella nomina degli arbitri.

Il che non vuol dire che ogni parte abbia diritto di nominare un proprio arbitro, ma solo che ha diritto di farlo se è previsto che le altre parti possano farlo.

Il principio è quindi rispettato anche quando tutte le parti siano private del potere di nominare un proprio arbitro perchè, ad esempio, la nomina è stata deferita a un terzo.

In altre parole, ciascuna parte ha diritto a che vi siano modalità di nomina in forza delle quali ciascuna parte sia trattata in modo uguale rispetto alle altre.

Il mancato rispetto di questo principio comporta l'invalidità della convenzione arbitrale.

Ad esempio, è nulla la clausola arbitrale che attribuisca a una sola parte il diritto di nominare l'arbitro unico o l'intero collegio arbitrale.

Come redigere la clausola arbitrale (una volta fatta la scelta di inserirla nel contratto).

Riassumendo:

a) se le parti non prevedono in modo espreso che l'arbitrato sia irrituale, l'arbitrato sarà rituale;

b) se le parti non prevedono che gli arbitri decidano secondo equità ("*con qualsiasi espressione*"), l'arbitrato sarà di diritto;

c) se la clausola non è sottoscritta da tutte le parti, essa sarà nulla;

d) se la clausola è stipulata con modalità telematica potrebbe essere non valida e/o contestata;

e) se le parti non optano per l'arbitrato amministrato, l'arbitrato sarà regolato solo dalle norme del codice di procedura e da quelle eventualmente inserite nella convenzione arbitrale;

f) se le parti non individuano la sede dell'arbitrato, questa sarà stabilita dagli arbitri, ovvero, in subordine, soccorreranno gli altri criteri dell'art. 816 c.p.c.;

g) se la clausola non prevede in modo espreso la possibilità di impugnare il lodo anche per violazione di norme di diritto sostanziale, il lodo non sarà impugnabile per questo motivo; il che significa che, in questo caso, il lodo avrà una stabilità maggiore di quella di una sentenza (cfr. Cass., 25 settembre 2015, n. 19075).

h) le parti sono libere di decidere la legge applicabile al merito della controversia. (Vittorio Pisapia: La clausola compromissoria: tecniche redazionali e principi interpretativi op.cit.)



**Dott.ssa Maria Cristina Rivara**

È laureata in Economia e Commercio all'Università di Cagliari con 110 e lode e specializzata all'ISTAO di Ancona (Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia delle aziende) condotto dall'economista Giorgio Fuà.

Opera nel sistema Confindustria dal 1993. Prima nella Confindustria Sardegna e dal 2000 in Confindustria Sardegna Meridionale.

È funzionario dell'Area Economia e Impresa, si occupa tra le altre problematiche di quelle del settore trasporti, lattiero caseario, estrattivo, energia e normative di settore.

Dal 2011 è Componente della Commissione Consultiva portuale del Porto di Portovesme, su nomina del Ministero competente.

È Componente del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano.

**RELAZIONE DELLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA RIVARA**

**SEMINARIO SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE**

***“Il ruolo delle Associazioni di Categoria”***

Intervento

di

**Maria Cristina Rivara**

Componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano

20 OTTOBRE 2022

Buongiorno a tutti i presenti,

e consentitemi un particolare saluto e ringraziamento al Presidente della Camera Arbitrale, la Dott.ssa Corradini, che ha voluto questo mio intervento.

La mia partecipazione odierna, come noto, è in qualità di Componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, ma mi preme sottolineare come la mia presenza nell'ambito del Consiglio della Camera Arbitrale, è espressione dell'Organizzazione di Categoria che rappresento: la **Confindustria**.

Organizzazione privata alla quale aderiscono volontariamente oltre **150.000** piccole medie e grandi imprese, per un totale di quasi **5.400.00 addetti**, che complessivamente contribuiscono al **PIL nazionale italiano per circa il 35%**.

La nostra Organizzazione costituisce la principale Associazione di rappresentanza delle **imprese manifatturiere** e di servizi in Italia.

L'organizzazione è a rete e si dirama dalla sede centrale di Roma sui singoli territori, creando così un sistema reticolare che è in grado di generare sinergia e maggior valore aggiunto dell'organizzazione nel suo complesso e dei singoli territori e realtà.

È evidente che non intendo tediarvi con quelle che sono le dimensioni nazionali e locali della Confindustria nonché la sua organizzazione, ma ho ritenuto opportuno questo piccolo focus iniziale per inquadrare al meglio il tema assegnatomi.

Voglio infine ricordare in questa premessa, la “**mission**” della nostra Associazione, che è quella di favorire l’affermazione dell’impresa quale motore della crescita economica e sociale dell’Italia.

Al fine di consentire di esplicitare al meglio il ruolo dell’impresa e di supportare le aziende, l’interesse della nostra Associazione di categoria nei confronti degli strumenti di giustizia alternativa, i cosiddetti **ADR** (Alternative Dispute Resolution), è sempre stato elevato.

L’esigenza del mondo produttivo di gestire il contenzioso in maniera efficiente e snello, costituisce una delle priorità dell’impresa, perché nell’ambito dello svolgimento della propria attività imprenditoriale, **il conflitto**, non costituisce un evento straordinario, **ma bensì un fatto naturale.**

Qui il ruolo del conflitto, insito quindi nella vita dell’impresa, ha una connotazione differente rispetto all’origine del conflitto che è stato richiamato ad esempio dall’Avvocato Pacifico nel Suo intervento il giorno di apertura del nostro Seminario, ove si parlava “*della necessità di un impegno oneroso, costante, quotidiano e diffuso per trasformare il conflitto in un’occasione di crescita affinché ogni confliggente e tutte le persone coinvolte nel conflitto, si attivino per ridefinire e ricostruire le relazioni e riparare i legami*”.

Nell’impresa invece, i conflitti sono assolutamente prevedibili: conflitti con il personale, con i fornitori, con i clienti, con le banche etc, con tutti i maggior interlocutori, riguardano la vita dell’impresa, ma al fine di risolverli necessitano certamente immediatezza e sistemi di risoluzione adeguati.

Purtroppo, l’inefficienza del sistema giudiziario, vuoi per l’eccessivo ricorso allo stesso, vuoi per altre motivazioni, hanno trasformato il contenzioso in un procedimento gravoso sia come tempistiche che costi, **che spesso imbriglia e paralizza l’attività d’impresa.**

E’ nata quindi l’esigenza di gestire ed amministrare al meglio **la conflittualità, fisiologica dell’attività imprenditoriale**, ed in questo scenario sicuramente gli strumenti ADR rappresentano un valido aiuto.

La Confindustria ha per questo motivo puntato e creduto molto negli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria e negli anni addietro ha pertanto sollecitato il Ministro della Giustizia, partecipando ad una Commissione per la riforma organica dei meccanismi stragiudiziali di risoluzione delle controversie, ed ha accettato anche l’invito di quest’ultima a condividere alcune riflessioni sul tema. Stiamo parlando del **2016** con l’allora Presidente di **Confindustria Vincenzo Boccia ed il Ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando.**

L’interesse della nostra organizzazione a tali strumenti è dovuto oltre alla necessità di risolvere in **breve tempo** ed a **costi contenuti** le controversie, anche al fatto di ricercare la salvaguardia, il

**mantenimento delle relazioni commerciali o di altra natura, grazie anche ad una soddisfazione reciproca delle parti**, nel procedimento alternativo di risoluzione della controversia. Resta poi ovviamente la cosiddetta valenza “**deflattiva**” del contenzioso, quindi quella di ridurre le pendenze davanti ai tribunali, ovvero anche una avvedutezza verso il servizio di giustizia, per consentirne un buon funzionamento, alleviandola di gravami.

Tra le diverse forme degli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria, **l'arbitrato**, “giustizia privata”, sul quale appunto v'è incentrata la nostra attenzione. Una deroga **volontaria** in favore dell'autonomia privata.

L'arbitrato presenta una forma molto eterogenea soprattutto per le sue diverse varianti, che costituiranno oggetto ed hanno costituito anche già attento esame da parte dei diversi ed illustri relatori che si sono susseguiti nell'ambito di queste giornate dell'attuale seminario.

Arbitrato **rituale, irrituale, amministrato, ad hoc, nazionale, internazionale etc.**

Tale eterogeneità spesso non rende così facile **il ricorso allo strumento come in tanti avremo auspicato.**

Nel mondo delle imprese così come in quello professionale, si presentano opposizioni all'arbitrato a causa della scarsa conoscenza e consapevolezza delle potenzialità dello stesso da parte dei possibili utilizzatori.

Esiste quindi un problema di conoscenza dello strumento, una questione mentale o **meglio culturale**, perché l'arbitrato deve diventare patrimonio di tutti. **Omettere di esplicitare la clausola arbitrale nei contratti vuol dire già in partenza perdere una chance.**

Certo, ovviamente le clausole arbitrali o compromissorie che dir si voglia inserite nei contratti devono essere redatte correttamente per scongiurare ulteriori difficoltà e problematiche, evitando l'inserimento di clausole “copia e incolla” piuttosto che “fai da te”.

L'intervento del Notaio Fadda ha illustrato chiaramente le potenzialità e l'importanza delle stesse.

Abbiamo detto quindi che trattasi di una questione mentale, culturale, sulla quale le organizzazioni di Categoria devono incidere e svolgere una forte azione, al fine di favorire la diffusione della conoscenza di questo prezioso meccanismo.

Bisogna far penetrare concretamente la cultura dell'arbitrato nel mondo delle imprese.

apertura Noi come Confindustria ci stiamo provando già da tempo, ed oltre alla collaborazione con il Ministero della Corte di Giustizia, citata in, **nel giugno del 2018**, abbiamo cercato di proseguire il nostro percorso e di imprimere un'accelerazione a questo processo.

Abbiamo dato la nostra disponibilità, nella nostra sede centrale di Roma, direttamente quindi presso quella che simbolicamente rappresenta **la casa delle imprese**, alla presentazione del **V° rapporto annuale sull'arbitrato alla Corte Nazionale Arbitrale**. Tale iniziativa non può che esser letta in un forte segno di apertura e diffusione dello strumento dell'arbitrato tra le imprese.

Inoltre, dobbiamo cercare di far uscire l'arbitrato dalla dimensione dei conflitti di grandi dimensioni, avvicinandolo anche a quello delle PMI, così come ci diceva il **Dottor Dionigi Scanu** in una delle passate giornate, ove parlava di un'inflazione di arbitrati in altri paesi europei, in campo internazionale, ove lo strumento è diventato quasi un business.

L'arbitrato costituisce infatti uno strumento molto gradito alle multinazionali.

Ma l'arbitrato in Italia, quindi non solo nella nostra realtà locale, non ha avuto l'adeguato riconoscimento e successo come in altri paesi, nei quali magari la giustizia ordinaria funziona anche bene. Ad esempio, in paesi come la Germania.

Pertanto, nell'ambito del nostro territorio, grazie all'azione di diffusione della cultura dell'arbitrato, auspichiamo che quanto prima la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, possa diventare un vero e proprio punto di riferimento per tutte le PMI.

Noi associazioni dobbiamo impegnarci per la diffusione della cultura dell'arbitrato, con momenti d'incontro con le imprese, spiegandone i vantaggi e le utilità e consentire e guidare ad una scelta consapevole e i possibili fruitori.

L'arbitrato deve esser pertanto letto sia come mezzo per deflazionare la giustizia ordinaria, ma anche **come rapporto costi benefici**.

Deve esser chiaro che deflazionare il contenzioso, alleviando il carico giudiziale che grava nei tribunali, è traducibile e deve esser letto anche come **grande senso di responsabilità per mitigare un problema sociale ed economico del Paese**.

A noi tutti far sì che l'istituto dell'arbitrato che comunque è da tempo presente nel nostro ordinamento, abbia una diffusione ed uno sviluppo sempre maggiore, nonostante esista da diverso tempo nell'ordinamento italiano non è stato oggetto dell'applicazione che avrebbe meritato.

Ed in tal senso voglio e mi permetto di anticipare che anche a livello locale, la Confindustria Sardegna Meridionale si sta facendo parte attiva per avvicinare le imprese e diffondere maggiormente la cultura dell'arbitrato anche con una prossima iniziativa ai primi del 2023 che ospiterà e porterà la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari ed Oristano presso la nostra sede territoriale di viale Colombo a Cagliari, per un pubblico evento, con l'auspicata partecipazione anche delle altre Associazioni di categoria.

L'intento è quello di riuscir a cogliere l'interesse delle imprese e far sì che **l'arbitrato non costituisca più uno strumento di "nicchia"**, riservato a un numero limitato di controversie, ma possa diventare **uno strumento di gestione e pianificazione nel conflitto**, ed identificato come mezzo di riduzione del rischio d'impresa, traducibile in **un elemento utile a salvaguardare la competitività dell'impresa stessa**.

GRAZIE!



**Dott. Giuseppe Scura**

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1987 e successivamente, nel 1993, il Master in Organizzazione Imprenditoriale.

Dal 1989 al 1993 è stato funzionario esperto in legislazione del lavoro e previdenza sociale e dal 1993 al 1995 responsabile dell'Area Organizzazione e Sviluppo Associativo presso l'Associazione degli Industriali di Cagliari; dal 1996 al 1997 ha ricoperto l'incarico di Direttore tecnico della società di servizi C.R.E.S.P.E.S Srl; dal 1998 all'attualità ha svolto l'incarico di Direttore Generale di Confcommercio Imprese per l'Italia Sud Sardegna e dal 2002 all'attualità è amministratore unico della ASCOM Servizi Srl.

Dal 1998 all'attualità ha insegnato e insegna in corsi di formazione per operatori di attività commerciali e di servizi organizzati da Confcommercio Sud Sardegna, dalla Camera di Commercio di Cagliari e dall'Università di Cagliari.

Ha partecipato a seminari e corsi di formazione, in particolare sulla Comunicazione scritta.

È stato componente della Commissione per la valutazione dei programmi didattici riferiti alle lauree specialistiche in Economia Manageriale e Scienze Economiche.

È stato Coordinatore regionale di Confcommercio Imprese per l'Italia Sardegna, Componente della Commissione Speciale per le attività commerciali dell'INPS, Componente della Commissione Provinciale per il collocamento dei diversamente abili, Componente del CORAN (Comitato per la Rappresentanza negoziale della Regione Sardegna), Vicepresidente del Comitato Regionale dell'INPS, Componente della Commissione di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro

costituito in seno all'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Cagliari – Ebiter, Presidente del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato costituito in seno all'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Cagliari – Ebiter, Presidente della Commissione Speciale per le attività commerciali dell'INPS, Componente della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro (l. n.533/1973) UPLMO e Componente della commissione provinciale per l'impiego di Cagliari.

E' autore dell'articolo "Un nuovo corso per le concessioni demaniali" edito su Sardegna Economica n. 2-3/2009, della monografia "La disciplina del commercio in Sardegna – guida alla normativa" in Quaderni di Sardegna Economica n. 31 – 2009 (unica monografia sull'argomento a livello regionale) e della monografia "La riforma del commercio in Sardegna – guida alla normativa" – Quaderni di Sardegna Economica n. 28 – 2004.

## RELAZIONE DEL DOTT. GIUSEPPE SCURA

### ***L'arbitrato amministrato ed il ruolo delle organizzazioni di categoria***

#### **Intervento di Giuseppe Scura**

In questo mio breve intervento porrò l'accento sulla scarsa diffusione dell'arbitrato amministrato fra le imprese del terziario, fornendo alcuni spunti di riflessione e qualche suggerimento per stimolarne il ricorso nella contrattualistica in uso da parte delle imprese.

Consentitemi, preliminarmente, di ringraziare la Giunta della Camera di Commercio di Cagliari ed Oristano per la fiducia riconosciuta alla mia persona nel nominarmi, di recente, componente del Consiglio della Camera Arbitrale in rappresentanza del settore commercio e permettendomi così di collaborare con un Consiglio determinato a mettere in campo tutte le azioni divulgative e informative mirate alla diffusione della cultura dell'arbitrato.

L'esperienza personale, maturata in oltre trent'anni di vita associativa, specialmente nel campo giuslavoristico dove ho ricoperto, per oltre un decennio, il ruolo di presidente del collegio di conciliazione ed arbitrato presso l'Ente bilaterale territoriale del terziario della provincia di Cagliari – Ebiter – ha consolidato in me la convinzione che l'istituto dell'arbitrato meriti maggior attenzione di quanto finora abbia ricevuto.

Il valore dell'arbitrato, peraltro, non è mai stato posto in discussione dalle organizzazioni di categoria le quali, in più occasioni, hanno manifestato il proprio pensiero sulla necessità di intervenire in modo efficace sulla materia.

A titolo di esempio, assai emblematico, Rete Imprese Italia – l'organismo che negli anni passati ha rappresentato unitariamente, per circa un decennio, le istanze delle imprese aderenti a Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato e Casa Artigiani, in un proprio documento predisposto in occasione delle elezioni politiche nazionali del 2013, segnalava come *“tra le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi semplificatori”* vi fosse *“la necessità di ottenere maggiore certezza circa l'individuazione dei tempi necessari per il riconoscimento dei diritti”*.

L'obiettivo si poteva raggiungere, dunque, puntando *“sull'efficientamento dell'azione della giustizia ordinaria anche attraverso il potenziamento dei c.d. sistemi di “alternative dispute resolution”, favorendo l'accesso agli strumenti di giustizia privata (come l'arbitrato e la mediazione ai fini di conciliazione)”*.

Dal tenore del documento emerge con chiarezza come il tema sia stato costantemente all'attenzione delle organizzazioni di categoria, le quali nutrivano già allora e continuano a nutrire forti preoccupazioni per i tempi della giustizia civile che, spesso, dissuadono le imprese dal ricorrere al giudice ordinario, mortificando così il sacrosanto diritto dell'imprenditore a vedere riconosciute le proprie ragioni.

Confcommercio, *in primis*, la più rappresentativa confederazione delle imprese del terziario di mercato, ha da sempre promosso iniziative e momenti di discussione sui metodi di giustizia alternativa, deflatori del contenzioso fra imprese e fra quest'ultime ed i consumatori.

Protocolli di intesa, seminari e tavole rotonde, la predisposizione di clausole compromissorie tipo da inserire nei contratti fra imprese si sono sprecati, nel vano e fallace tentativo di elevare il ricorso all'arbitrato amministrato a regola generale in caso di contenzioso<sup>21</sup>.

Tuttavia, la sola attività di sensibilizzazione da parte degli organismi di rappresentanza delle imprese si è rivelato insufficiente a perseguire l'ambito risultato di diffondere la cultura dell'arbitrato amministrato *urbi et orbi*.

Se in altri campi come, ad esempio, quello giuslavoristico l'arbitrato è uno strumento che ha avuto ampia diffusione, grazie al suo inserimento nella parte normativa dei contratti collettivi nazionali di categoria, ed applicazione concreta, attraverso le commissioni arbitrali istituite presso gli enti bilaterali di matrice contrattuale, altrettanto non può dirsi per l'arbitrato "amministrato" che, per varie ragioni, di seguito elencate, non riesce ad entrare a pieno titolo fra le abitudini delle imprese.

In primo luogo la pratica commerciale, intendo quella quotidiana, spesso si svolge con modalità tali da rendere inapplicabile l'inserimento di clausole compromissorie che rimandino all'arbitrato la risoluzione delle future controversie.

Molti contratti, infatti, vengono stipulati in forma verbale e si fondano sulla prassi commerciale la quale già contempla forme di risoluzione dell'eventuale controversia in modo bonario o, comunque, al di fuori delle rigide forme dell'arbitrato.

In alcuni casi, poi, gli usi commerciali, laddove esistenti ed ancora vigenti, portano alla medesima conclusione, sempre in via bonaria.

Nel caso, poi di contratti conclusi in forma scritta, spesso non si ravvisa la necessità di inserire una clausola compromissoria che contempli il ricorso all'arbitrato, men che meno a quello amministrato dalla Camera di Commercio.

Fra le molteplici ragioni, senza voler con ciò istituire una fuorviante graduatoria, sicuramente possiamo mettere in evidenza:

- l'ignoranza, nel senso più autentico e letterale del termine, ossia non conoscenza dell'esistenza dell'arbitrato amministrato;
- la disattenzione nella redazione dei contratti o, talvolta, previsione che il rapporto commerciale - spesso basato su correttezza di rapporti fra imprese - non virerà verso un contenzioso "formalizzato";
- la previsione di un arbitrato irrituale e non amministrato, benché questa ultima ipotesi non precluda un successivo ricorso all'arbitrato amministrato;
- la scarsa fiducia verso gli arbitri perché l'arbitrato, una volta avviato, ha palesato l'inadeguatezza arbitrale in relazione alla funzione che avevano accettato di svolgere,

---

<sup>21</sup> Si ricorda in proposito l'iniziativa promossa dalla Federalberghi, organizzazione di rappresentanza dell'ospitalità alberghiera, la quale, anni addietro, aveva predisposto clausole tipo che dovevano essere poi diffuse, a cura di Unioncamere, fra le imprese al fine di perseguire il risultato indicato nel testo.

e sfociando così, spesso, in lodi successivamente impugnati per nullità *ex art.* 828 cpc<sup>22</sup>.

Tutte motivazioni che, comunque, conducono al medesimo risultato, ossia la mancata diffusione dell'arbitrato amministrato dalle Camere di Commercio le quali, nelle varie sedi sparse nel territorio italiano, gestiscono ciascuna solamente poche decine di giudizi l'anno<sup>23</sup>.

Lo scarso numero di arbitrati amministrati trova oggi un nuovo strumento, già adottato dalla Camera Arbitrale di Milano la quale, dal 1 luglio 2020, ha approvato il nuovo regolamento arbitrale che istituisce l'arbitrato semplificato.

Il nuovo strumento, più snello nei tempi di giudizio (mediamente non superiori ai sei mesi), nella devoluzione della controversia ad un arbitro unico anziché ad un collegio arbitrale composto di tre membri e, cosa non irrilevante, nel costo dell'arbitrato (ridotto di un terzo rispetto a quelli previsti per l'arbitrato ordinario), sembra andare nella giusta direzione, come testimoniano i risultati ottenuti nel primo anno dalla sua istituzione: su 109 nuove domande di arbitrato pervenute alla Camera Arbitrale, il 32% è stato gestito con procedura semplificata.<sup>24</sup>

Piccoli numeri, certamente, se rapportati alle centinaia di migliaia di cause civili che ogni anno soffocano la giustizia ordinaria, ma pur sempre incoraggianti per un rilancio dell'istituto, troppo spesso negletto e riservato a realtà economiche distanti dall'impresa di piccole o anche medie dimensioni.

Numeri che ci devono far comunque riflettere su neonato istituto semplificato che a breve, prenderà vita finalmente anche nella nostra Camera di Commercio, con l'approvazione, da parte della Giunta camerale, del nuovo statuto e del nuovo regolamento della Camera Arbitrale, già vagliati nei mesi scorsi dal competente Consiglio Arbitrale.

Verranno così regolamentati, innovando il precedente statuto, gli istituti dell'arbitrato internazionale, dell'arbitrato accelerato e dell'arbitrato online, oltre che, come detto, dell'arbitrato semplificato.

Strumenti che rispondono alla crescente ed irrinunciabile esigenza di semplificazione, di rapidità e di certezza dei costi della procedura.

Strumenti che potranno funzionare e rendere i propri servizi alla collettività solo se tutte le parti interessate crederanno nel *new deal* dell'arbitrato amministrato; sono convinto, infatti che un coinvolgimento più ampio dei portatori di interessi specifici, come le associazioni di categoria e gli ordini professionali, potrà produrre risultati positivi, avvicinando così l'utenza all'arbitrato amministrato.

Uno sforzo corale, dunque, da parte della Camera di Commercio, che ben sta facendo nel proseguire senza sosta nell'attività divulgativa, delle associazioni di categoria che non devono arrendersi di fronte al disinteresse mostrato dai propri associati nei confronti di uno strumento come l'arbitrato amministrato, e degli ordini professionali ai quali spetta esercitare una *moral suasion* nei

---

<sup>22</sup> Così A.Graziosi in *Questione Giustizia* - Obiettivo 3 - n.1/2015.

<sup>23</sup> Ancora A.Graziosi, *op.cit.*

<sup>24</sup> Vedasi *Il Sole 24 ore* - Professione e mercato – 2 luglio 2021.

confronti dei propri clienti ed assistiti nel proporre pervicacemente l'inserimento di clausole compromissorie le quali contemplino il ricorso all'arbitrato amministrato.

Non può esservi un solo responsabile della riuscita della nostra intrapresa, a meno di non ritenere che la soluzione debba essere affidata ad una figura terza e salvifica, come una norma cogente, che possa imporre l'impiego di uno strumento che, per sua stessa natura, richiede consapevolezza e volontà in capo ai contendenti.

In questa partita, in conclusione, il risultato finale – permettetemi una metafora calcistica – non sarà determinato da un solo giocatore ma da un pull di giocatori, ciascuno dei quali – la Camera, le Organizzazioni di categoria, gli ordini professionali - sarà chiamato a svolgere il proprio ruolo consapevole del fatto che nessuno di essi, probabilmente, riceverà una medaglia al merito, né potrà fregiarsi della paternità del risultato.

Con questa convinzione rinnovo i ringraziamenti e faccio i migliori auguri a noi tutti.



**Avv. Maria Francesca Baire**

Dal 2015 svolge la professione di avvocato presso il Foro di Cagliari nelle materie del diritto civile, diritto penale, diritto della famiglia e del minore, procedure esecutive immobiliari e mobiliari e delle locazioni.

In sede di conseguimento della abilitazione professionale è stata assegnataria del premio istituito dalla Fondazione Giorgio Mereu , riconosciuto dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari per aver riportato la migliore votazione complessiva di genere, con riferimento alla sessione 2013, nonché assegnataria del premio istituito dalla Fondazione Pietro Riccio, riconosciuto dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari per aver riportato la migliore votazione complessiva di genere nelle materie penalistiche. In base alla votazione raggiunta all'esito dell'esame della professione di avvocato è stata altresì ammessa al Corso di approfondimento riservato da Cassa Forense, in collaborazione con il Gruppo 24 ore, sulle tematiche della normativa all'attività di controllo, della gestione della crisi d'impresa delle nuove opportunità di superamento dopo la riforma fallimentare e della negoziazione assistita.

Dal mese di Giugno 2017 è commissaria presso la Commissione Pari Opportunità istituita presso il Comune di Capoterra.

Dal 2021 è componente del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano.

## RELAZIONE DELL'AVV. MARIA FRANCESCA BAIRE

*L'ARBITRATO ACCELERATO: UNO STRUMENTO PER UNA PIU' CELERE RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE A COSTI PIU' CONTENUTI*

### **1. Considerazioni di carattere generale**

L'arbitrato accelerato è un istituto innovativo caratterizzato da una procedura semplificata rispetto a quella tipica dell'arbitrato ordinario. La semplificazione, con riferimento all'arbitrato accelerato, attiene sia ai tempi di svolgimento della procedura arbitrale, che subiscono una compressione significativa rispetto alla procedura ordinaria, sia ai tempi per il deposito del Lodo, anch'essi senz'altro più brevi rispetto a quelli previsti per la procedura ordinaria. Conseguenza fondamentale di tale semplificazione attiene ai costi della procedura arbitrale i quali, nel caso dell'arbitrato accelerato subiscono una significativa riduzione.

La semplificazione della procedura arbitrale che caratterizza l'arbitrato accelerato, tuttavia, si riflette inevitabilmente sulle difese delle parti e sul sistema di acquisizione delle prove che dovranno essere ispirati al principio di sinteticità e rapidità.

Per tale ragione, non tutte le controversie possono essere decise mediante lo strumento dell'arbitrato accelerato, in quanto non tutte le controversie si prestano a sopportare il peso di atti difensivi estremamente sintetici e di una fase istruttoria rapida e concentrata.

In linea di principio, pertanto, l'arbitrato accelerato costituisce un valido strumento per la rapida risoluzione delle controversie caratterizzate da minore complessità mentre per quelle che implicano un'articolata attività difensiva ed una complessa attività istruttoria, continua a rimanere necessario il ricorso alla procedura dell'arbitrato ordinario.

Alcuni regolamenti prevedono l'accesso all'arbitrato accelerato quando il valore della controversia è contenuto entro delle soglie predeterminate, altri invece non prevedono delle soglie predeterminate di valore ma consentono il ricorso alla procedura accelerata in presenza del consenso delle parti, indipendentemente dal valore della controversia.

In ogni caso, i regolamenti arbitrali, che prevedono l'arbitrato accelerato, riconoscono anche la possibilità per le parti, che abbiano optato per la procedura accelerata in un primo momento, di passare, anche in un secondo momento, alla procedura ordinaria e viceversa, a seconda della natura della causa e delle questioni che emergono nel corso della trattazione della stessa.

Tale meccanismo di *"interscambiabilità tra le procedure di arbitrato"* consente alle parti di poter utilizzare uno strumento di risoluzione della controversia il più possibile aderente alle

necessità concrete, le quali potrebbero emergere e subire dei cambiamenti significativi anche nel corso della procedura.

L'arbitrato accelerato, proprio per i vantaggi che comporta, è divenuto un istituto di ampia diffusione sia in ambito internazionale sia in ambito nazionale.

## **2. L'arbitrato accelerato in ambito internazionale**

In ambito internazionale, l'arbitrato accelerato ha avuto un'ampia diffusione, soprattutto negli ultimi anni. Diverse organizzazioni internazionali che operano nell'ambito del commercio, infatti, hanno introdotto nei loro regolamenti l'istituto dell'arbitrato accelerato.

Tra i regolamenti internazionali che fanno riferimento all'istituto dell'arbitrato accelerato meritano una particolare menzione il “*Regolamento della Camera di Commercio Internazionale*” ed il “*Regolamento di arbitrato accelerato della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale (UNCITRAL)*”.

### **2.1.L'arbitrato accelerato nel Regolamento arbitrale della Camera di Commercio Internazionale (CCI)**

La Camera di Commercio internazionale è la più grande e rappresentativa *business organization* internazionale e rappresenta le aziende di tutto il mondo con l'obiettivo di promuovere gli investimenti, l'apertura dei mercati di beni e servizi e la libera circolazione dei capitali.

La sua attività si basa principalmente su tre settori:

- Creazione di norme standard per il commercio internazionale;
- Risoluzione delle controversie tramite le *Alternative dispute resolution (ADR)*;
- *Policy Advocacy*.

Il suo segretariato internazionale ha sede a Parigi, ma in ogni Paese membro vi è la possibilità di istituire un comitato nazionale (al momento se ne possono contare più di 90).

La CCI, pertanto, attraverso i propri comitati nazionali, è in grado di aggiornare e aggiornarsi costantemente sulle principali questioni relative al commercio internazionale.

In data 1 marzo 2017 è entrata in vigore la nuova versione del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio Internazionale, la quale ha introdotto la c.d. “*Procedura accelerata*” ovvero una procedura semplificata di arbitrato, con tariffe ridotte e che rappresenta un'alternativa più snella e più rapida rispetto alla procedura arbitrale ordinaria.

Sempre in data 1 marzo 2017 è stata pubblicata anche la “*Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration under the ICC Rules of Arbitration*” (*Note to Parties*), che rappresenta una sorta di guida ufficiale nell’interpretazione del nuovo Regolamento.

La nuova versione del Regolamento arbitrale del 2017 segue la precedente versione del 2012 e rappresenta, sotto diversi aspetti, un significativo passo verso l’economicità e celerità del processo e allo stesso momento attribuisce rilevanti poteri decisionali alla **Corte Internazionale della CCI (la c.d. Corte ICC)**.

### **2.1.1. Applicazione della procedura accelerata prevista dal Regolamento della CCI**

Le regole previste dalla c.d. “*Procedura accelerata*”, secondo quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento di arbitrato CCI, è applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) Il valore della controversia non eccede l’importo di US \$ 2.000.000 o 3.000.000. Con riferimento a questo requisito va evidenziato che il valore della controversia – come nel caso della procedura “ordinaria” – viene determinato alla luce del valore delle domande dell’attore, delle domande riconvenzionali, delle domande della terza parte chiamata in causa. In linea di principio – secondo le “*Note to Parties*” – non potranno essere decise con la Procedura Accelerata le controversie aventi un *petitum* non monetario o il cui valore non sia determinabile, a meno che tali domande non siano introdotte a solo supporto delle domande monetarie o che non rendono la causa sensibilmente più complessa. La valutazione circa il valore indeterminato della causa spetta alla **Corte ICC**, la quale ha anche il compito di verificare che il valore indeterminato indicato dalle parti o quello che ecceda il limite previsto dal Regolamento non configuri un mero tentativo escogitato dalle stesse parti volto ad aggirare l’applicazione delle disposizioni sulla Procedura Accelerata.
- b) La convenzione arbitrale deve essere stata conclusa successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento della CCI, e quindi in data successiva al 1 marzo 2017. Di conseguenza l’applicazione della procedura accelerata è esclusa per tutte quelle convenzioni arbitrali precedenti al marzo 2017;
- c) Le parti non devono aver previsto espressamente nella convenzione arbitrale la non applicazione della procedura accelerata (il c.d. *opt out*);

La procedura accelerata di cui al Regolamento CCI trova inoltre applicazione, a prescindere dalle condizioni sopra indicate, quando le parti abbiano espressamente concordato il ricorso a tale procedura nella clausola arbitrale (c.d. *opt in*).

In ogni caso, anche quando ricorrano le condizioni per l'applicazione della *Procedura Accelerata*, la *Corte Internazionale della CCI*, su istanza di parte o anche di sua iniziativa, può escludere l'applicazione della predetta procedura semplificata qualora non la ritenga appropriata con riferimento alla controversia concreta sottoposta all'arbitrato.

### **2.1.2. La costituzione del tribunale arbitrale nella procedura accelerata del Regolamento CCI**

La procedura accelerata, nell'ottica di semplificazione del procedimento arbitrale, prevede la nomina di un *arbitro unico*, il quale se non vi è un accordo tra le parti in merito alla nomina, viene nominato dalla *Corte internazionale della CCI*.

La Corte ICC può nominare un arbitro unico anche nel caso in cui le parti abbiano previsto che la controversia dovrà essere decisa da tre arbitri. In questo caso non si ritiene che si possa ravvisare una violazione della volontà delle parti in quanto – come viene precisato anche nelle *Note to Parties* – con la scelta del Regolamento CCI, le parti accettano l'applicazione della Procedura Accelerata per tutte le ipotesi in cui ricorrano le condizioni.

Pur essendo la scelta dell'arbitro unico la più appropriata per la Procedura Accelerata, tuttavia, qualora le particolari circostanze del caso lo richiedano, la Corte ICC potrà decidere – anche eventualmente su istanza di parte - di nominare un collegio di arbitri, concedendo – come meglio specificato nelle *Note to Parties* – in ogni caso alle parti la possibilità di esprimersi in merito all'opportunità o meno di nomina di più arbitri.

### **2.1.3. Le caratteristiche principali della Procedura accelerata prevista dal Regolamento della CCI**

Al fine di garantire la celerità del procedimento, la Procedura Accelerata prevede delle deroghe importanti rispetto alla procedura ordinaria di arbitrato.

Le semplificazioni della Procedura Accelerata, in particolare prevedono:

- a) L'esonero dalla redazione del c.d. *atto di missione*, ovvero quel documento che precisa i termini del mandato degli arbitri;
- b) Esclusione della possibilità per le parti di formulare nuove domande, salvo che siano a ciò autorizzate dal tribunale arbitrale, preso atto delle circostanze del caso concreto. Le parti, pertanto, dovranno formulare le proprie domande negli atti introduttivi della procedura, senza concessione di ulteriori termini;

- c) Possibilità per il Tribunale arbitrale di decidere la controversia anche solo sulla base di documenti forniti dalle parti, ossia senza tenere alcuna udienza, né concedere prove testimoniali o espletamento di perizie. Il tribunale arbitrale, qualora lo ritenga opportuno, può altresì limitare il numero, l'oggetto e la corposità delle memorie scritte delle parti.
- d) Il lodo dovrà essere depositato entro il termine di 6 mesi a partire dalla "riunione gestionale del procedimento". Viene tuttavia riconosciuta la possibilità di concedere delle proroghe da parte della *Corte ICC* o di propria iniziativa o su istanza di parte adeguatamente motivata. Tale proroga tuttavia, può essere disposta solo in casi limitati e sufficientemente giustificati. Il lodo dovrà in ogni caso contenere la motivazione, che tuttavia potrà essere più concisa.

#### **2.1.4. I Costi della Procedura Accelerata prevista dal Regolamento CCI**

Uno degli indubbi vantaggi che accompagna l'introduzione della Procedura Accelerata è la sensibile riduzione dei costi relativi al procedimento arbitrale.

La riduzione dei costi riguarda in particolare gli onorari degli arbitrati che sono diminuiti del venti per cento rispetto a quelli previsti dalle tariffe generali, mentre le spese amministrative sono le stesse previste nell'ambito della procedura ordinaria.

Oltre a questa riduzione delle spese dell'arbitrato, nell'ambito della Procedura Accelerata si assiste ad una importante riduzione dei costi relativi anche all'assistenza legale, in considerazione della riduzione dei tempi della procedura e della semplificazione dell'attività che dovrà essere complessivamente svolta dai difensori delle parti.

#### **2.2. L'arbitrato accelerato nel Regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale (UNCITRAL)**

La Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale (UNCITRAL) è stata istituita dall'Assemblea generale nel 1966 al fine di promuovere la progressiva armonizzazione del diritto commerciale internazionale.

Alla Commissione viene riconosciuto il ruolo di principale ente giuridico per la definizione di norme uniformi, eque e moderne per la disciplina delle transazioni commerciali internazionali.

La Commissione si compone di sessanta Stati membri, eletti dall'Assemblea Generale in modo da garantire la rappresentanza delle varie aree geografiche e dei vari sistemi giuridici ed economici esistenti.

Il 19 settembre 2021 è entrato in vigore il **Regolamento di arbitrato accelerato dell'UNCITRAL**, affiancato da una **Nota esplicativa**, contenente utili commenti sull'applicazione e l'interpretazione del Regolamento accelerato.

Il Regolamento UNCITRAL è composto da una serie di articoli che sono incorporati come *Appendice* alle Regole arbitrali UNCITRAL emanate nel 2013, attualmente ancora in vigore.

Pertanto, il *Regolamento di arbitrato accelerato UNCITRAL* del 2021 e le *Regole arbitrali UNCITRAL* del 2013 devono essere letti congiuntamente al fine di individuare la disciplina applicabile alle singole controversie.

L'interazione tra i due regolamenti di cui sopra è disciplinata e chiarita dall'art. 1 del *Regolamento accelerato*, che contiene un'utile nota esplicativa nella quale sono elencate le disposizioni delle *Regole di arbitrato UNCITRAL* che non si applicano agli arbitrati accelerati, salvo che le parti non prevedano diversamente.

### **2.2.1. Ambito di applicazione delle Regole sull'arbitrato accelerato UNCITRAL**

Le norme di cui al Regolamento di arbitrato accelerato UNCITRAL, note come *Expedited Rules (Regole accelerate)*, trovano applicazione solo in presenza di un espresso accordo tra le parti.

Il consenso espresso delle parti rappresenta una garanzia volta ad evitare che le regole accelerate possano trovare applicazione automatica, con conseguente compressione delle garanzie tipiche della procedura ordinaria. La semplificazione della procedura che comporta l'applicazione delle regole rapide, infatti, inevitabilmente, va a comprimere alcune garanzie, legate soprattutto al diritto di difesa, alle quali le parti devono rinunciare espressamente.

È interessante notare come l'applicazione *delle Regole rapide UNCITRAL* non dipenda dal valore della controversia o da altri criteri oggettivi, come nel caso delle principali regole internazionali, compreso il *Regolamento della CCI* esaminato pocanzi.

Secondo quanto previsto dal *Regolamento di arbitrato accelerato UNCITRAL* e dalle *Note esplicative*, inoltre, le parti sono libere di concordare l'applicazione delle *Regole rapide* in qualsiasi momento, anche dopo l'inizio del procedimento arbitrale.

Sono diverse le circostanze che le parti devono prendere in considerazione nel momento in cui decidono di procedere all'applicazione delle *regole rapide* in luogo di quelle previste per la procedura di arbitrato ordinaria.

In particolare, sono proprio le *Note esplicative* del *Regolamento accelerato UNCITRAL* a fornire un elenco non esaustivo di fattori che potrebbero rendere opportuno il ricorso al Regolamento accelerato. Tali fattori sono:

- L'urgenza di risolvere la controversia;
- La complessità delle operazioni e il numero dei soggetti coinvolti;
- La complessità della controversia;
- Il valore della controversia;
- Le risorse finanziarie a disposizione della parte in proporzione al costo previsto per l'arbitrato;
- Possibilità di unione o consolidamento;
- La probabilità di pronuncia del lodo entro dei termini più contenuti.

Come le parti possono decidere di optare per le regole rapide anche in seguito all'avvio della procedura arbitrale ordinaria, allo stesso modo possono decidere, una volta instaurata la procedura accelerata, che quest'ultima non sia più applicabile.

La decisione relativa alla cessazione dell'applicazione delle *regole accelerate* spetta al Tribunale arbitrale il quale, esaminata l'istanza della parte richiedente, raccoglie le opinioni anche delle altre parti.

Si tratta tuttavia di una determinazione che viene assunta in casi del tutto eccezionali tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, come l'urgenza di risolvere la controversia, la fase del procedimento, la complessità della controversia, il valore della controversia, nonché le conseguenze nelle quali si incorrerebbe in seguito all'applicazione delle regole ordinarie.

### **2.2.2. L'instaurazione del procedimento accelerato nel Regolamento UNCITRAL**

Per l'instaurazione del procedimento arbitrale, secondo quanto previsto dalle *regole accelerate*, l'attore comunica al convenuto il proprio avviso di arbitrato unitamente alla propria memoria contenente le domande, le quali possono confluire all'interno di un unico documento.

Questa disposizione comporta una deroga alle *regole di arbitrato ordinario UNCITRAL*, le quali prevedono che la memoria attorea sia comunicata dall'attore al convenuto, in un momento successivo rispetto alla comunicazione dell'avviso di arbitrato, ed in particolare entro un termine che sarà determinato dal tribunale arbitrale, dopo la sua costituzione.

L'avviso di arbitrato, nella procedura accelerata, dovrà altresì contenere la proposta per la nomina dell'arbitro nonché la designazione di un'autorità che ha il potere di nomina dell'arbitro in caso di disaccordo.

Va tuttavia precisato che la proposta di nomina di un arbitro non deve essere intesa come l'indicazione di un arbitro determinato da parte dell'attore essendo sufficiente che la parte si limiti a suggerire un elenco di candidati idonei a ricoprire il ruolo di arbitro o un meccanismo che le parti utilizzeranno per concordare la nomina dell'arbitro.

L'avviso di arbitrato e la memoria attorea non devono invece contenere tutti i documenti e le prove che l'attore intende porre a supporto delle proprie domande, essendo sufficiente il mero riferimento alle stesse. In questo modo viene riconosciuto all'attore un certo margine di manovra in modo da non scoprire da subito la sua strategia difensiva prima che il convenuto proponga le proprie richieste. Si tratta in questo caso di una regola che disciplina l'arbitrato ordinario e che non subisce comunque alcuna deroga anche in caso di arbitrato accelerato.

Il convenuto deve comunicare la sua risposta alle proposte del ricorrente circa la designazione dell'arbitro e dell'autorità che ha il potere di nomina dell'arbitro in caso di disaccordo, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di arbitrato. Il termine di quindici giorni rappresenta un'ulteriore semplificazione rispetto alle regole ordinarie le quali, per la risposta del convenuto prevedono un termine di 30 giorni.

La memoria difensiva del convenuto deve essere poi depositata entro 15 giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale.

Anche le regole accelerate mantengono invece intatto il diritto delle parti di avanzare domande riconvenzionali, le quali devono comunque essere contenute nella prima memoria difensiva. Ciò rappresenta una importante differenza rispetto alle regole ordinarie le quali consentono al convenuto di avanzare domande riconvenzionali o nel primo atto difensivo o in una fase successiva del procedimento arbitrale, a condizione che il tribunale arbitrale riconosca che il ritardo fosse giustificato dalle circostanze del caso concreto.

La semplificazione nel procedimento accelerato consiste quindi nell'impossibilità per le parti di modificare o integrare le proprie domande, difese o domande riconvenzionali nel corso del procedimento arbitrale.

Tale preclusione, tuttavia, potrebbe determinare che, in seguito alla proposizione di domande riconvenzionali particolarmente complesse, l'applicazione della procedura accelerata non

garantisca pienamente l'esercizio del diritto alla difesa. In tali ipotesi, quando emerge in concreto la necessità di estendere l'esercizio del diritto di difesa delle parti, queste ultime possono concordare, o anche una sola parte può chiedere al tribunale arbitrale di determinare, che il Regolamento accelerato non trovi più applicazione con conseguente applicazione della procedura ordinaria.

### **2.2.3. Costituzione del Tribunale arbitrale**

Le *regole rapide* prevedono la nomina di un arbitro unico che deve essere effettuata su accordo delle parti. In questo caso la semplificazione attiene anche ai costi della procedura, perché ovviamente la nomina di un unico arbitro, in luogo dei tre arbitri previsti dal procedimento ordinario, determina un importante contenimento delle spese relative al compenso degli arbitri.

Se le parti non riescono a raggiungere un accordo sull'arbitro unico entro 15 giorni, ognuna di esse può chiedere l'intervento di un'Autorità alla quale è demandato il compito di procedere alla nomina dell'arbitro. Anche sulla nomina dell'Autorità, tuttavia, ci deve essere l'accordo tra le parti.

Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto nemmeno riguardo alla nomina dell'Autorità, ciascuna delle parti, in via del tutto autonoma può richiedere l'intervento del Segretario generale della Corte permanente di arbitrato, la quale procederà poi alla nomina dell'Autorità o se ritiene opportuno può fungere essa stessa da autorità.

### **2.2.4. Lo svolgimento del procedimento arbitrale accelerato**

Le *Regole accelerate* impongono alle parti e all'arbitro un obbligo generale di agire "*rapidamente*", incoraggiando l'uso di "*qualsiasi mezzo tecnologico*", comprese eventuali **audizioni a distanza**, per facilitare lo svolgimento del procedimento.

Vi è poi un importante rafforzamento del potere discrezionale dell'arbitro di *estendere o ridurre qualsiasi termine* nonché quello di *prevedere che non si tengano udienze*, salvo espressa richiesta di una delle parti.

Altro potere discrezionale dell'arbitro unico, nell'ambito della procedura accelerata, riguarda la possibilità di decidere solo sulla base di documenti, escludendo prove il cui espletamento richieda tempi più lunghi.

Si tratta quindi di tutta una serie di disposizioni volte a garantire la speditezza della procedura, con la possibilità, nel caso in cui la complessità del caso concreto richieda garanzie maggiori, di cessare la procedura accelerata e passare al procedimento ordinario, secondo le forme che abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti.

### **2.2.5. La pronuncia ed il deposito del lodo**

Il carattere accelerato della procedura riguarda anche i termini previsti per la pronuncia del lodo.

In particolare, secondo le *regole accelerate*, l'arbitro deve procedere alla pronuncia del lodo entro il termine di 6 mesi dalla data della nomina dell'arbitro stesso.

E' tuttavia prevista la possibilità di prorogare il termine di 6 mesi di ulteriori tre mesi, per un totale di 9 mesi, previa acquisizione del parere delle parti.

In casi del tutto eccezionali il termine di 9 mesi può essere ulteriormente prorogato dall'arbitro ma in questo caso è necessario acquisire il previo consenso di tutte le parti.

Qualora le parti, o anche una sola di esse, non concordino sull'ulteriore proroga richiesta per la pronuncia del lodo, avranno comunque la possibilità di optare per la cessazione della procedura accelerata con conseguente applicazione della procedura ordinaria.

Anche nell'ambito della procedura accelerata *il lodo deve essere sempre motivato*. La motivazione del lodo rappresenta una garanzia fondamentale, in quanto, attraverso la motivazione, le parti potranno verificare che tutte le loro istanze siano state prese in considerazione e valutate dall'arbitro, nonostante la peculiarità della procedura dettata da ragioni di rapidità e speditezza.

## **3. L'arbitrato accelerato in ambito nazionale**

La tendenza dei vari regolamenti internazionali di introdurre nuove forme di arbitrato, tra le quali appunto l'arbitrato accelerato, si sta diffondendo anche tra le camere arbitrali italiane.

A titolo esemplificativo possiamo citare la Camera di Commercio di Roma, di Venezia e Milano che hanno introdotto procedure accelerate di arbitrato per la risoluzione di controversi il cui valore non ecceda determinate soglie.

Anche la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, attraverso la proposta di nuovo regolamento della Camera Arbitrale che, ad oggi, è sottoposta all'esame della Giunta Camerale, ha introdotto una procedura di arbitrato accelerato.

Tale previsione rappresenta una novità molto importante, in quanto non prevista espressamente nell'attuale regolamento ancora vigente.

### **3.1. Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano**

Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano è in vigore dal primo luglio 2020 e si applica a tutti i procedimenti instaurati a partire dalla predetta data.

In particolare, all'allegato D, il predetto Regolamento disciplina la nuova procedura di Arbitrato semplificato, in aggiunta a quella di arbitrato d'urgenza. Tali due procedure sono preordinate alla celerità della procedura arbitrale, alla quale è connessa anche un'importante riduzione dei costi.

### **3.1.1. Breve disamina degli elementi che riguardano la semplificazione della procedura arbitrale nel Regolamento milanese**

La procedura di arbitrato semplificato trova applicazione con riferimento a quelle controversie il cui valore non sia superiore ad euro 250.000, a condizione che tutte le parti prestino il proprio consenso.

Tale procedura, pertanto, non potrà trovare applicazione in caso di dissenso anche di una sola delle parti. Tale dissenso, tuttavia, dovrà essere formalmente manifestato con il primo atto introduttivo.

La procedura di arbitrato semplificato si applica, altresì, a tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale o se ne abbiano concordato l'applicazione anche successivamente, fino allo scambio degli atti introduttivi.

Il Consiglio Arbitrale, su istanza dell'arbitro prima della costituzione del Tribunale Arbitrale o d'ufficio, può stabilire che le disposizioni della Procedura di arbitrato semplificato non si applichino in ragione della particolare complessità della controversia.

L'attore deve depositare la domanda di arbitrato contenente tutte le istanze nonché il riferimento a tutti i documenti che intende utilizzare e su cui si fonda la domanda.

La risposta alla domanda di arbitrato deve essere depositata dal convenuto entro **30 giorni** dalla ricezione della domanda attorea trasmessagli dalla Segreteria Generale. Nel primo atto difensivo anche il convenuto deve indicare le proprie istanze, le prove delle quali intende avvalersi ed eventuali domande riconvenzionali.

In caso di domanda riconvenzionale del convenuto, l'attore deve depositare presso la Segreteria Generale una replica entro 15 giorni dalla ricezione della risposta del convenuto.

Il Tribunale Arbitrale è costituito da un arbitro unico, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale. L'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.

L'arbitro, le parti, e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito possibile, tenendo presente la sua natura semplificata.

L'arbitro conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione. In particolare, sentite le parti, l'arbitro può limitare la lunghezza e l'oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti.

Salva diversa, giustificata e motivata determinazione dell'arbitro, le parti non possono proporre domande nuove dopo la costituzione del tribunale arbitrale.

L'arbitro, su richiesta di una parte o d'ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un'unica udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale. L'udienza può svolgersi mediante audio o video conferenza ovvero con altri mezzi idonei.

L'arbitro deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro tre mesi dalla data di costituzione del Tribunale Arbitrale, salvo proroga per giustificati motivi.

### **3.2. L'arbitrato accelerato nel Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia**

L'arbitrato accelerato è stato introdotto anche dalla Camera Arbitrale di Venezia con il nuovo Regolamento in vigore dal primo Gennaio 2021.

La Procedura Accelerata si applica al procedimento arbitrale nel quale l'importo in contestazione non ecceda € 350.000,00.

Alla Procedura Accelerata si applicano le norme previste in tema di arbitrato ordinario con i termini, per le parti e per l'arbitro, ridotti della metà.

Il lodo deve essere depositato nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'arbitro unico, nominato dal Consiglio Arbitrale, qualora non scelto di comune accordo dalle parti, se così previsto nella convenzione arbitrale.

### **3.3. L'arbitrato accelerato nella Proposta del nuovo regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano**

Come accennato poc'anzi, il Consiglio Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari ed Oristano, nella discussione e stesura del nuovo regolamento, attualmente all'esame della Giunta Camerale, non è rimasto indifferente alla necessità di speditezza e di semplificazione del procedimento arbitrale e, in linea con la tendenza ormai prevalente sia a livello internazionale sia a livello nazionale, ha introdotto e disciplinato *la procedura accelerata di arbitrato*.

### **3.3.1. Breve disamina degli elementi di semplificazione che caratterizzano la nuova procedura accelerata**

Secondo quanto previsto nella Proposta di Regolamento della Camera arbitrale di Cagliari e Oristano, la procedura accelerata trova applicazione con riferimento al procedimento arbitrale nel quale l'importo in contestazione non ecceda l'importo di euro 350.000,00.

Alla procedura accelerata si applicano le norme generali relative alla procedura ordinaria di arbitrato con un'importantissima semplificazione che riguarda i termini per le parti e per l'arbitro che sono tutti ridotti della metà.

Molto importante è sicuramente la consistente riduzione del termine previsto per il deposito del Lodo il quale, nell'arbitrato accelerato deve essere depositato nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Arbitro unico.

L'Arbitro unico, qualora non venga scelto di comune accordo tra le parti, viene nominato dal Consiglio Arbitrale. La nomina dell'Arbitro viene tempestivamente comunicata alle parti con i mezzi previsti per la procedura ordinaria entro 5 giorni.

Ciascuna parte può comunicare, anche per via telematica, al Consiglio Arbitrale la ricsuzione dell'arbitro nominato per i motivi indicati dallo stesso Regolamento e copia della comunicazione viene inviata anche all'altra parte o alle altre parti, le quali hanno diritto di presentare le proprie osservazioni.

Altro vantaggio connesso all'arbitrato accelerato, che rende la procedura senz'altro appetibile, riguarda i costi più contenuti, in ragione del fatto che gli onorari subiscono una congrua riduzione in ragione della minore attività svolta.

### **3.3.2. Conclusioni e risvolti di carattere pratico della procedura accelerata**

La procedura accelerata sarà sicuramente destinata ad una vastissima applicazione, in quanto risulta essere utilizzabile con riferimento ad una amplissima categoria di procedimenti arbitrali (se non alla maggiore parte dei procedimenti arbitrali) anche di importo non eccessivamente irrisorio (come abbiamo visto l'importo in contestazione non deve essere superiore agli euro 350.000,00).

Pertanto, l'introduzione della procedura accelerata all'interno del nuovo Regolamento della Camera Arbitrale, segna un importante passo avanti nella procedura arbitrale, tale da rendere l'arbitrato una validissima alternativa al giudizio ordinario per la risoluzione di gran parte delle controversie, con una semplificazione della procedura ed una riduzione dei costi.

Di tale procedura potrà sicuramente beneficiare anche il settore artigianato, caratterizzato da transazioni commerciali plurime e di modesto valore, le quali astrattamente possono alimentare a dismisura il contenzioso.

Le controversie nascenti dalle predette operazioni commerciali, pertanto, grazie alla procedura accelerata, possono trovare rapida soluzione a costi contenuti, senza rimanere bloccate nell'ormai saturo sistema della giustizia ordinaria.



**Avv. Cecilia Onnis**

E' iscritta all'albo degli avvocati di Cagliari dal 1993 e dal 2006 a quello degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla magistrature superiori.

E' titolare dell'omonimo studio legale ed esercita prevalentemente nelle materie del diritto civile, penale, lavoro, societario, bancario e fallimentare. Ha svolto il patrocinio anche davanti alla Corte di Cassazione.

Ha collaborato con varie sigle sindacali affrontando tutte le problematiche attinenti il rapporto di lavoro lavoratore/ datore di lavoro.

Ha collaborato con l' ESAF ora Abbanoa.

Segue problematiche relative al rapporto societario in particolare l'ipotesi di recesso del socio e la responsabilità degli amministratori.

Ha partecipato a vari corsi formativi in materia civile e di deontologia professionale.

Collabora con curatori fallimentari e segue posizioni legati alla procedura fallimentare.

Tratta questioni legate all'infortunistica stradale, al diritto di famiglia e affronta questioni in materia di separazione e divorzio.

Per quanto riguarda il diritto minorile, tutela i minori sia dal punto di vista civile che da quello penale.

A seguito dello sviluppo della mediazione ha partecipato a vari convegni di aggiornamento, anche in materia di arbitrato ed ha piu' volte trattato le posizioni nanti il mediatore, applicando direttamente la nuova procedura sia della mediazione che dell'arbitrato.

Ho svolto la funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari.

E' attualmente Consigliere del Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari e nel 2021 è stata nominata Vice Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano.

## RELAZIONE DELL'AVV. CECILIA ONNIS

### L'ARBITRATO ON LINE

Buongiorno a tutti gli intervenuti, ho il piacere di partecipare anche come relatrice a questo seminario organizzato da tutto il Consiglio della Camera Arbitrale del quale faccio parte e ringrazio la Dott.ssa Corradini e tutto il Consiglio per aver collaborato alla sua realizzazione e riuscita che è stata ottima anche soprattutto per la partecipazione dei relatori e del loro alto profilo e per la particolare attualità delle materie che sono state fin qui trattate e che andranno ad essere trattate.

Ringrazio voi tutti qui presenti, per volermi ascoltare nella mia esposizione.

Come già sapete parlerò dell'arbitrato on line.

L'evoluzione dei rapporti ha portato nel tempo, una correlata trasformazione delle relative controversie così come nella stessa possibile tipologia dei loro mezzi di risoluzione.

Ed invero, in tutti i casi, sempre più frequenti, in cui le relazioni interpersonali e giuridiche si muovono in rete e nel cyberspazio e siano regolati da nuove tecnologie, le relative controversie, necessitano di un adeguato apparato di mezzi di tutela (processuali ed extraprocessuali) per intervenire efficacemente sulla situazione in contesa.

Esiste un nuovo concetto (scusate l'inglese) di **ODR ( On line Dispute Resolution )** caratterizzato dal fatto, che ai fini della risoluzione delle controversie, le parti interagiscono tramite strumenti e sistemi di tipo informatico ( software, Internet, e-mail, chatrooms).

“Nel procedimento arbitrale l'applicazione di strumenti informatici/telematici è già presente, tuttavia, gli sviluppi sono solo agli inizi. La società nella quale viviamo si trova in mezzo a una grande rivoluzione tecnologica caratterizzata da un elevato tasso di innovazione che ci consente oggi di rendere possibile l'impossibile: oggi, infatti, abbiamo a disposizione innumerevoli strumenti tecnologici che ci consentono di facilitare la nostra vita quotidiana, lavorativa, sociale ecc. In quest'ottica, è necessario che tale rivoluzione travolga anche il mondo della giustizia allo scopo di attenuare ed eliminare alcuni dei suoi problemi, come ad esempio, le lungaggini processuali, le comunicazioni cartacee (compreso il deposito cartaceo di documenti), le attività burocratiche ostative a un efficiente conclusione delle fasi procedurali e determinare un miglioramento del sistema complessivo”.

Sulla base di questa importante considerazione, si possono sin da subito prospettare alcune soluzioni che consentirebbero, gradualmente, una maggior applicazioni degli strumenti informatici/telematici nell'arbitrato. Infatti, una delle principali caratteristiche dell'istituto è la flessibilità del procedimento e delle sue forme. Tale condizione dovrebbe consentire, senza particolari problemi, **la libera introduzione di detti strumenti nel procedimento arbitrale.**

Prendendo ad esempio la Camera Arbitrale di Milano, l'80% delle udienze nel 2021 è avvenuto online: ciò ha permesso la prosecuzione normale dell'attività procedurale. Anche per questi motivi, l'arbitrato ha confermato il trend di crescita degli ultimi anni. Sono aumentati del 35% gli arbitrati internazionali e questo è un buon segno per la spinta del nostro Paese nell'attrarre sempre più investimenti esteri. La giustizia alternativa (ADR) rappresenta, dunque, un valore aggiunto per il buon funzionamento dell'intero sistema giustizia in Italia e in questo senso vanno letti i recenti investimenti del Governo sugli strumenti di arbitrato e mediazione.

Oggi, ognuno di noi (o quasi...) ha acquisito maggiore confidenza con questi strumenti informatici e gli operatori della c.d. arbitration arena (istituzioni, arbitri, counsel, parti) non hanno potuto ignorare questo processo evolutivo.

L'evoluzione è stata sicuramente accelerata dalla pandemia Covid in quanto al fine di poter lavorare e mandare avanti la macchina della giustizia era necessario adeguarsi e incrementare l'utilizzo dell'informatica.

Già nel periodo pre COVID una parte del procedimento poteva essere svolta online: invio delle memorie e dei documenti; case management conference etc.

Alcune istituzioni avevano già creato delle piattaforme per svolgere alcune attività (caricare documenti etc.) Raramente le udienze si svolgevano online ma questa situazione è cambiata totalmente durante il COVID.

Tutte le istituzioni hanno pubblicato indicazioni/istruzioni per lo svolgimento dei procedimenti durante la pandemia.

Si è reso necessario, per rispettare il distanziamento sociale e le limitazioni agli spostamenti, tenere le udienze online.

Quindi, tutte le udienze sono state tenute online utilizzando le varie piattaforme disponibili sul mercato (Skype for Business, Zoom, Teams).

Ci si interroga da tempo su quale sarà il cosiddetto «new normal».

Probabilmente, maggior uso della tecnologia rispetto al periodo ante COVID e, forse, un po' meno rispetto al periodo interessato dalla pandemia.

Notifica, deposito domanda e risposta d'arbitrato, memorie e documenti probabilmente verranno depositate e notificate per e-mail o pec (per gli arbitrati domestici sarà comunque necessario, al fine di rispettare la normativa fiscale attualmente vigente, provvedere anche al deposito cartaceo di domanda/risposta/memorie, munite di marche da bollo).

Ogni valutazione in merito alla possibilità o meno di utilizzare le udienze in remoto ed alla relativa legittimità dipende, naturalmente, dal quadro normativo, in particolare dalla sede dell'arbitrato e dal regolamento arbitrale applicabile.

Non risulta, allo stato, che vi siano leggi nazionali o regolamenti arbitrali che espressamente impongano o vietino le udienze in remoto.

In linea generale, qualora tali udienze siano disciplinate espressamente ciò è fatto in termini permissivi non escludendo a priori le udienze in presenza.

È importante però precisare che ormai sono intervenute già delle importanti riforme affinché il procedimento telematico diventi quasi la norma e non l'eccezione. Si pensi alla modifica che è stata introdotto in materia di mediazione, modifica che sancisce e incoraggia l'attività esclusivamente da remoto e per quanto riguarda gli arbitrati già i vari regolamenti delle camere di Commercio prevedono la regolamentazione della disciplina dell'arbitrato on line, e per quanto riguarda la Camera di Commercio di Cagliari- Oristano è al vaglio della Giunta il nuovo regolamento, che dovrebbe essere approvato e prevedere appunto la regolamentazione dell'arbitrato on line.

Più avanti verrà analizzata nello specifico la disciplina che dovrebbe essere attuata.

Preliminarmente all'esposizione della procedura dell'arbitrato on line appare importante far presente che anche se è prevista questa forma di arbitrato, è necessario far fronte all'esigenza, che lo stesso arbitrato, deve poter essere svolto anche in presenza e quindi è indispensabile che siano sempre disponibili le udienze che potranno essere svolte in sale riunioni messe a disposizione dalle istituzioni arbitrali o presso hotels o centri convegni o studi legali, e vi partecipino in presenza tutti i soggetti coinvolti: arbitri, parti, legali, testimoni, esperti, e ciò

potrà capitare, sia quando tutti i soggetti coinvolti nel procedimento arbitrale (arbitri, parti e avvocati) si trovano nello stesso luogo (a prescindere dal fatto che coincida o meno con la sede dell'arbitrato) e sia qualora gli arbitri dovessero ritenere che sia opportuno sentire i testimoni e gli esperti in presenza, in funzione delle particolari circostanze del caso concreto o qualora almeno una delle parti manifesti l'esigenza di tenere l'udienza in presenza, o perché non ha particolare confidenza con gli strumenti tecnologici, o perché ritenga opportuno, per le particolari circostanze del caso concreto, contro-interrogare i testimoni della controparte in presenza.

Non si terranno in presenza quando le parti siano tutte d'accordo nel tenerle in remoto e gli arbitri non abbiano nulla in contrario e quando non vi siano particolari esigenze che giustificano i relativi tempi e costi per procedere in presenza.

Udienze (di procedura e/o di merito) in remoto o virtuali vengono tenute tramite l'utilizzo di piattaforme di video conferenza e consentono ai soggetti coinvolti, anche se si trovano in posti diversi, a condizione che dispongano di connessione internet e dispositivi (pc, tablet, con microfono e videocamera), di collegarsi e partecipare all'udienza. A volte vengono tenute facendo riferimento ad operatori specializzati che mettono a disposizione piattaforme, interpreti, transcripts etc.

Da vari studi è emerso che buona parte degli operatori del mondo arbitrale ha partecipato a udienze in remoto.

Probabilmente si continueranno a tenere da remoto:

- 1) Nel caso di emergency arbitrator (dati i tempi brevi del procedimento);
- 2) Quando tutti i soggetti coinvolti abbiano sufficiente familiarità con tale modalità di svolgimento delle udienze e siano d'accordo nel relativo utilizzo;
- 3) Quando i vari soggetti coinvolti (arbitri, parti, legali, testimoni) risiedano in posti diversi e l'udienza in presenza comporterebbe costi e difficoltà ingiustificati.

Non si terranno da remoto quando:

- 1) Qualcuno dei soggetti coinvolti non abbia sufficiente familiarità con tale modalità di svolgimento delle udienze e non vi sia accordo sul relativo utilizzo;

2) I vari soggetti coinvolti (arbitri, parti, legali, testimoni) risiedano nello stesso luogo e l'udienza in presenza sia più conveniente;

3) In caso di disaccordo anche di una sola parte, quando la legge di procedura preveda il diritto della parte a partecipare alle udienze ai fini del rispetto del principio del giusto processo.

Vi sono poi udienze miste, dove alcuni sono riuniti in presenza (ad esempio il tribunale arbitrale) mentre altri partecipano da remoto (testi etc.).

Importante è comunque il ruolo del potere degli arbitri di organizzare il procedimento arbitrale e là dove la legge nazionale e il regolamento rilevante non contengono previsioni espresse, ovviamente vi sono dei limiti: se vi è accordo delle parti gli arbitri dovrebbero rispettarne la volontà (anche per evitare impugnazioni fondate su pretese violazioni del principio del contraddittorio), salvo che:

- la legge di procedura (normalmente quella della sede) e/o il regolamento arbitrale applicabile vietino le udienze in remoto e/o prevedano espressamente il diritto della parte all'udienza in presenza e/o vi siano dei rischi di non eseguibilità del lodo ovvero se il tribunale dovesse ritenere, per ragioni specifiche legate alle particolarità del caso concreto, che l'udienza in remoto non è opportuna.

In caso di disaccordo delle parti i problemi si pongono soprattutto quando una delle parti chiede l'udienza in remoto e l'altra non è d'accordo.

In tale ipotesi, il tribunale arbitrale deve valutare: da un lato, il diritto delle parti di essere sentite e trattate allo stesso modo, dall'altro, l'obbligo del tribunale di condurre il procedimento in modo rapido ed efficiente.

In concreto, il tribunale dovrà decidere se può fissare un'udienza in remoto malgrado l'opposizione di una delle parti tenendo conto delle previsioni delle disposizioni rilevanti della Legge di procedura, del Regolamento arbitrale, della Legge del luogo dove, verosimilmente, potrà essere eseguito il lodo e del rischio d'impugnazione.

Le ragioni prettamente materiali che giustificano l'udienza in remoto sono ovviamente in caso di pandemia e a prescindere dalla pandemia, vi possono essere vari altri motivi: impossibilità, per ragioni di lavoro, di raggiungere il luogo dell'udienza; o per motivi di salute.

Tanto maggiore è l'importanza dell'impedimento, tanto maggiore sarà l'impatto sulla valutazione degli arbitri in merito alla necessità o meno di svolgere l'udienza da remoto.

E' importante prediligere l'udienza da remoto quando l'oggetto dell'udienza fissata comporta che l'esposizione delle argomentazioni legali può essere svolta più facilmente e non direttamente con l'espletamento delle prove.

Fatto questo preambolo ci chiediamo esattamente cosa sia l'arbitrato on line.

Con l'espressione arbitrato *on line* si fa riferimento in particolare alla procedura arbitrale volta a dirimere le controversie attraverso modalità telematiche.

È importante che i contratti prevedano espressamente una specifica clausola di scelta del giudice nazionale competente oppure l'espressa previsione nel contratto di una clausola arbitrale alternativa di risoluzione della controversia.

In realtà, omettere una tale scelta, o fare una scelta sbagliata o scrivere male una clausola potrebbero portare in alcuni casi a rinunciare in termini di costi e benefici a procedere nella fase contenziosa.

L'istituto è particolarmente idoneo alla soluzione delle liti sorte nell'ambito del settore del commercio soprattutto quello elettronico i cui tratti caratteristici sono tutte quelle fasi della transazione on line ( ordine, pagamento, consegna) e cessioni di beni digitali ( software, filmati, musica, intrattenimento ecc ): si tratta di compravendite di beni immateriali digitali che non necessitano di supporti fisici per essere movimentati e pertanto l'arbitrato on line in tali procedure si contraddistingue proprio per l'elasticità delle forme, celerità e speditezza che contraddistinguono la materia sostanziale.

Presso la Camera di Commercio di Milano, la massima espressione in materia di arbitrato, secondo i dati dell'ultimo anno, 1 arbitrato su 3 verte su temi societari; il 12% delle controversie riguarda compravendite, stessa quota per le controversie in materia di affitto, vendita e cessione del ramo di azienda, il 10% degli arbitrati è in tema di fornitura, il 9% appalti, il 7% collaborazione e consulenza, il 4% industriale, il 3% bancario e assicurativo, il 3% agenzia, il 2% leasing, il 2% immobiliare.

È importante far presente che l'arbitrato online si adatta perfettamente all'arbitrato internazionale che ha come obiettivo la soluzione di controversie oltre i confini dello Stato di

appartenenza dei singoli soggetti coinvolti. Infatti, la giustizia ottenuta nelle forme ordinarie trova il proprio limite nei confini nello Stato di appartenenza dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato una decisione. L'arbitrato internazionale può essere localizzato invece dove si vuole, ed è quindi un istituto con vocazione sopranazionale.

Ne consegue che le modalità telematiche sono perfette e importanti là dove si deve discutere e affrontare un procedimento per esempio a New York.

Sempre prendendo ad esempio la Camera Arbitrale di Milano, nel 2021 un arbitrato su 4 è internazionale (p.e. una delle parti è straniera); gli arbitrati internazionali sono cresciuti del 35% in un anno.

Ogni regolamento comunque deve prevedere la possibilità di ricorrere all'arbitrato on line senza escludere la possibilità di ricorrere alle altre tipologie tipiche dell'arbitrato (interno, esterno, amministrato e ad hoc) e quindi rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

Pertanto ogni dubbio circa la possibile applicabilità delle forme telematiche pare ormai definitivamente superato.

Invero, se sotto questo profilo non è tutt'ora possibile prescindere dal rispetto dell'art. 807 cpc che prescrive come noto la forma scritta *ad substantiam* è parimenti vero che tra le forme equipollenti è stata espressamente autorizzata proprio quella telematica.

Ovviamente è necessario il particolare rispetto della normativa di riferimento ( art. 10 del Testo unico informatico

**Art. 10 (R) Forma ed efficacia del documento informatico**

1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del Codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del Codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:  
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;  
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;  
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

e l'art. 807 cpc: le parti possono stipulare una convenzione arbitrale in un documento informatico, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti con il rispetto delle prescrizioni sul documento informatico e sulla firma digitale.

La procedura non comporta particolari problemi all'utilizzo della Rete e dei sistemi di telecomunicazione per i vari atti di nomina e accettazione degli arbitri, della domanda arbitrale, del deposito delle memorie, salvaguardando sempre il diritto alla riservatezza e autenticità.

Al riguardo gli atti devono essere criptati affinché vengano letti solo dai diretti interessati e non devono essere successivamente modificati (quindi inviati in pdf).

Un problema particolare potrebbe porsi nel caso della assunzione di prove orali, ma lo stesso art. 816 ter cpc legittima in linea generale nell'arbitrato la testimonianza per iscritto, modalità che potrebbe essere equiparata per analogia allo scritto telematico ma non si può stabilire con certezza a priori che l'eventuale teste sia dotato di una casella elettronica (pec).

Si potrebbe, sempre per analogia applicare l'art. 257 bis del cpc che prevede la forma di invio della propria deposizione anche con racc.ta alla cancelleria competente.

Vi sono alcuni regolamenti, che salvo diverso accordo tra le parti, sanciscono che il tribunale decida normalmente la controversia solo sulla base dei documenti (ovvero senza audizione orale). Laddove sia necessaria un'audizione orale, la modalità di ascolto predefinita è quella mediante videoconferenza o altri mezzi elettronici di comunicazione.

Le riunioni "tradizionali" possano essere utilizzate anche a seconda delle circostanze del caso e le prove dei testimoni possono essere fornite anche mediante videoconferenza online.

Rispetto al procedimento arbitrale "tradizionale" esistono i sistemi di gestione online dei casi, ovvero piattaforme che vengono messe a disposizione dalle stesse organizzazioni arbitrali e consentono di gestire online l'intero procedimento arbitrale tramite *cloud* (il c.d. *online case*

*management*). In questo modo si elimina non solo la necessità di scambio dei documenti cartacei ma anche dei documenti in formato elettronico (ad esempio le mail) in quanto vi è solo il caricamento del materiale sulla piattaforma. Inoltre, le piattaforme consentono di visualizzare la cronologia del procedimento e permettono una comunicazione più rapida tra le parti, il tribunale arbitrale e l'istituzione. I vantaggi sono tanti, tra cui una gestione più efficiente del procedimento (consentendo di ottenere un risparmio in termini di tempo e costi), una consultazione molto più agevole di atti e documenti del procedimento arbitrale da parte di qualsiasi dispositivo elettronico e, infine, una trasmissione agevole di documenti senza limiti di dimensioni e formato.

I principali vantaggi dell'arbitrato online sono:

tempi rapidi e prevedibili, riservatezza, efficienza, costi prestabiliti.

Quindi ritengo che l'arbitrato online dovrebbe essere utilizzato soprattutto là dove la lite è di facile e spedita soluzione e non si vengano a creare questioni di procedibilità.

Come suindicato è al vaglio della Giunta l'approvazione del nuovo regolamento della Camera di Commercio Cagliari-Oristano, il quale nelle disposizioni finali prevede appunto la disciplina dell'**ARBITRATO ON LINE** e salvo eventuali modifiche dovrebbe così stabilire:

*1. Sull'espresso accordo delle parti, manifestato con le modalità indicate nel presente Regolamento, l'Arbitrato si svolge esclusivamente in modalità informatica. In tal caso tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nei procedimenti gestiti dalla Camera Arbitrale dovranno essere in possesso, ai sensi dell'art. 3-bis del d. lvo n. 82/2005, di una identità digitale (firma digitale) per la sottoscrizione di atti, documenti e verbali e di un domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata - PEC), da eleggere espressamente come domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, per ricevere le comunicazioni e per effettuarle.*

*2. L'intero procedimento arbitrale è avviato, gestito e concluso con l'obbligatorie ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D.) e successive modificazioni e nel rispetto di tutte le previsioni ivi contenute, comprese le linee guida emanate in sua attuazione nonché le regolamentazioni camerali in materia.*

*L'art. 2 del suindicato Decreto Legislativo stabilisce:*

## Art. 2.

### *Finalità e ambito di applicazione*

1. *Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

2. *Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.*

3. *Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

4. *Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.*

5. *Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

6. *Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.*

3. *La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare una domanda di Arbitrato redatta con modalità informatiche, sottoscritta con firma digitale, da far pervenire solo ed esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano indicato dalla Segreteria del Consiglio e della Camera Arbitrale e pagare l'importo previsto in base alla Tariffa prevista dal presente Regolamento. La documentazione informatica (è ammessa la copia informatica di documento analogico formata ai sensi dell'art.*

22 del d. lvo n. 82/2005) comprovante l'avvenuta notifica della domanda di Arbitrato alla controparte è allegato obbligatorio alla domanda di Arbitrato, senza la quale, la stessa è immediatamente dichiarata irricevibile dall'ufficio.

4. La parte convenuta, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica di cui al precedente articolo presenta alla Camera Arbitrale, con le modalità di cui all'art. 9, la propria risposta in formato informatico e sottoscritta digitalmente.

5. L'Arbitro designato dal Consiglio arbitrale viene informato dell'avvenuta designazione dall'ufficio mediante comunicazione formale via PEC al domicilio digitale dell'interessato. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'Arbitro designato deve restituire tramite PEC all'Ente camerale, debitamente compilata e firmata digitalmente, la dichiarazione di indipendenza e assunzione di responsabilità compresa l'accettazione del Codice deontologico, al fine di consentire all'Ente di procedere alla nomina formale. Il provvedimento di nomina è comunicato tempestivamente alle parti e all'arbitro stesso. Entro 15 giorni dall'ultima nomina, gli atti introduttivi con i documenti allegati sono comunicati agli Arbitri.

6. Gli Arbitri si costituiscono nel Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale a seguito di richiesta motivata di uno o più Arbitri ovvero per altri giustificati motivi.

7. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento. In caso di sostituzione di Arbitri, copia degli atti e dei documenti del procedimento è trasmessa ai nuovi Arbitri.

8. Le udienze del Tribunale arbitrale si svolgono normalmente con modalità informatica garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. Le udienze sono fissate dal Tribunale arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso. Le parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri e possono essere assistite da difensori muniti di procura. Se una parte non partecipa all'udienza senza averne dato giustificato motivo, il Tribunale arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, procede all'udienza stessa. In caso contrario provvede alla riconvocazione. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria il Tribunale arbitrale redige un verbale che viene trasmesso via PEC alle parti e alla Segreteria. Salvo quanto previsto per il Lodo, il Tribunale arbitrale decide con Ordinanze, pronunciate a

*maggioranza e revocabili. I verbali e le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono redatti in modalità informatiche e firmati digitalmente.*

*9 Il Tribunale arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.*

*10 Se un terzo chiede di partecipare a un Arbitrato pendente oppure se una parte richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.*

*11. Ultimata l'istruttoria probatoria, il Tribunale arbitrale invita le parti a precisare le conclusioni e fissa il termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche nonché, a richiesta delle parti, un'udienza per la discussione. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare Lodo parziale, limitatamente all'oggetto di tale Lodo.*

*12. Qualora le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca il Tribunale Arbitrale ne danno comunicazione per l'archiviazione del procedimento. Se la transazione fra le parti interviene dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, il Tribunale redige un verbale sottoscritto dalle parti con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il Lodo. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.*

*13. Il Tribunale Arbitrale che dispone la consulenza tecnica ne definisce i quesiti e chiede al Consiglio Arbitrale di individuare un Consulente tecnico ovvero un esperto, precisandone la qualificazione e le opportune specializzazioni. Il Consiglio Arbitrale procede alla individuazione e designazione del Consulente tecnico d'ufficio il quale viene nominato previa acquisizione delle dichiarazioni previste e delle verifiche istruttorie di rito. Al Consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme in tema di accettazione e sostituzione dell'Arbitro. Il Tribunale Arbitrale, ricevuta la relazione scritta del Consulente tecnico d'ufficio, può chiedere integrazioni e chiarimenti in contraddittorio con i Consulenti tecnici di parte, eventualmente nominati.*

*14. Il Lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. Qualora il Lodo sia sottoscritto dalla maggioranza degli Arbitri, lo stesso deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto di coloro che non sottoscrivono. Il lodo è redatto per iscritto e contiene: a. l'indicazione degli Arbitri, delle parti, dei loro difensori; b.*

*l'indicazione dell'accordo arbitrale; c. l'indicazione della sede dell'Arbitrato; d. l'indicazione delle conclusioni delle parti; e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione; f. il dispositivo; g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.*

*15. Se le parti non hanno fissato, con l'accordo arbitrale, alcun termine per la pronuncia del lodo, il Tribunale Arbitrale pronuncia il Lodo definitivo entro 180 gg dalla sua costituzione. Il termine per la pronuncia del Lodo può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale di altri 180 giorni su istanza di parte, degli Arbitri o anche d'ufficio, per comprovate ragioni. Il Lodo è trasmesso alle parti. Il Tribunale arbitrale può decidere su alcuni dei quesiti proposti dalle parti, in tal caso il Lodo è parziale. La eventuale istanza di correzione del Lodo ai sensi dell'art. 826 c.p.c. è proposta al Consiglio Arbitrale.*

Vorrei concludere comunicandovi una novità che non riguarda direttamente il giudizio arbitrale, ma il procedimento in generale e la realizzazione sempre più importante e incisiva della digitalizzazione, e che si svilupperà a breve in altri settori della giustizia compreso quello dell'arbitrato.

Come sapete il Pnrr è intervenuto in molteplici settori e anche nel settore della digitalizzazione.

E' di alcuni giorni fa la novità relativa al fatto che partirà a breve a Napoli, Catania, Catanzaro, il "Tribunale on line" che permetterà inizialmente ai privati, il deposito telematico della domanda e la gestione dell'intera procedura dell'amministrazione di sostegno, per ora solo per tale procedura.

Sviluppata secondo criteri di accessibilità e centralità dell'utente, la piattaforma sarà fruibile da qualsiasi dispositivo - computer, tablet, smartphone - con una semplice connessione internet e caratterizzata da un'interfaccia grafica intuitiva per facilitare la ricerca di informazioni e la gestione dei procedimenti.

A partire dal servizio di "**Amministrazione di sostegno**" nell'ambito della "Volontaria Giurisdizione", la piattaforma verrà gradualmente ampliata per rendere disponibili **nuove funzionalità e servizi**, anche ad altre tipologie di utenza (es. avvocati).

La piattaforma prevede un'Area pubblica informativa, accessibile a tutti e contenente informazioni su iter procedurali, attori coinvolti, tempi e costi dei servizi offerti, domande frequenti, istruzioni sul deposito presso i Tribunali, possibilità di scaricare la modulistica necessaria alla fruizione dei servizi.

A conclusione della sperimentazione, l'iniziativa Tribunale Online potrà essere progressivamente estesa a tutti i tribunali italiani.

In conclusione posso affermare, soprattutto in qualità di avvocato, che i problemi maggiori che oggi si vivono nell'ambito legale e giuridico sono sicuramente la lungaggine dei procedimenti e la notevole attività burocratica con un aggravio economico di notevole entità.

Pertanto, ricorrere all'arbitrato ordinario ma soprattutto l'arbitrato on line farà sì che molti problemi suindicati possano, essere non certo eliminati, ma attenuati.

Grazie per l'attenzione.